

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**212/2023/R/EEL**

*SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON  
VULNERABILI DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI  
ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17*

*ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL  
SERVIZIO E DELLE MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI*

*Documento per la consultazione*  
*Mercato di incidenza: energia elettrica*

*16 maggio 2023*

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel per l'adozione di provvedimenti diretti alla regolazione dell'allora servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro senza fornitore, all'indomani della cessazione del servizio di maggior tutela, in attuazione dell'articolo 1, comma 60 della legge 124/17.*

*In particolare, il presente documento illustra gli ulteriori orientamenti dell'Autorità con riferimento alla regolazione e alle modalità di affidamento del servizio a tutele gradualmente cui avranno diritto i clienti domestici non vulnerabili senza un fornitore dalla data di rimozione del servizio di maggior tutela, servizio che è stato transitoriamente prorogato al 2024 dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233.*

*Il procedimento in parola si inserisce, inoltre, nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico "OS.24 Garantire la concorrenza e la tutela dei clienti vulnerabili" contenuta nel Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), entro il **12 giugno 2023**.*

*Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia**  
**Unità Evoluzione del Mercato Libero e Servizi Residuali**  
**Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano**  
**Tel. 02-65565608**  
**e-mail: [mercati-retail@arera.it](mailto:mercati-retail@arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

### **1. Base giuridica e finalità del trattamento**

#### **a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni**

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

#### **b. Pubblicazione delle osservazioni**

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

#### **c. Modalità della pubblicazione**

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

### **2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

### **3. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

### **4. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

## **5. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: [rpdp@arera.it](mailto:rpdp@arera.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

## INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>12</b>
<b>3</b>	<b>ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL STG PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI - LINEA DI INTERVENTO A .....</b>	<b>16</b>
	<b>A.1 REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE .....</b>	<b>17</b>
	<b>A.2 ASSETTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>20</b>
	<b>A.3 CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>22</b>
	<i>(I) CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO .....</i>	<i>22</i>
	<i>(II) CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO .....</i>	<i>25</i>
	<b>A.4 CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI E OBBLIGHI INFORMATIVI .....</b>	<b>27</b>
<b>4</b>	<b>ORIENTAMENTI INERENTI ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL STG PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI- LINEA DI INTERVENTO B .....</b>	<b>30</b>
	<b>B1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSALE .....</b>	<b>30</b>
	<b>B2 GARANZIE RICHIESTE AI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSALE .....</b>	<b>36</b>
	<b>B3 INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLE PROCEDURE CONCORSALE .....</b>	<b>38</b>
	<b>B4 AREE TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL STG PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI .....</b>	<b>40</b>
	<b>B5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSALE PER LA SELEZIONE DEGLI ESERCENTI .....</b>	<b>47</b>
	<b>B6 DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE .....</b>	<b>51</b>
<b>5</b>	<b>TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI .....</b>	<b>52</b>

## 1 INTRODUZIONE

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel per la predisposizione della regolazione del servizio allora denominato di "salvaguardia" di cui all'articolo 1, comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza) destinato ai clienti finali domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore di energia elettrica.
- 1.2 Nell'ambito del predetto procedimento e in concomitanza con l'evoluzione del contesto normativo di riferimento è stato dapprima pubblicato il documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel in cui sono stati formulati i primi orientamenti dell'Autorità per la definizione dell'assetto e delle condizioni di erogazione (sia economiche che contrattuali) del servizio cd. di salvaguardia, ossia, un servizio di ultima istanza finalizzato a garantire la continuità della fornitura a quei clienti (sia domestici che piccole imprese) senza fornitore, all'indomani della data rimozione della tutela di prezzo, originariamente fissata dalla legge concorrenza il 1° luglio 2020, in esito a un teorico percorso di graduale svuotamento del servizio di maggior tutela e di transizione consapevole dei clienti finali al mercato libero.
- 1.3 In seguito alla pubblicazione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è stato differito il suddetto termine rispettivamente all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all'1 gennaio 2022 per le microimprese<sup>1</sup> e per i clienti domestici ed è stato demandato all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese sia di definire la regolazione del "servizio a tutele gradualità" - omologo a quello originariamente definito di salvaguardia- (cfr. art. 1 comma 60 della legge 124/17). Il medesimo decreto-legge ha inoltre confermato l'originaria attribuzione all'allora Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE)<sup>2</sup> del compito di adottare un decreto per definire le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, estendendo tuttavia simile previsione a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 rientrano in questa categoria le imprese aventi al massimo 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.

<sup>2</sup> Cfr. decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.

- 1.4 In attuazione delle predette disposizioni normative, è stata quindi pubblicata dall’Autorità la deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel che ha stabilito:
- a. la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l’individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, hanno avuto titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
  - b. le condizioni di erogazione del servizio a tutele gradualità, destinato alle piccole imprese del settore dell’energia elettrica, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia, il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime* in esito alle predette procedure;
  - c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali.
- 1.5 Successivamente si sono susseguiti una serie di interventi normativi che hanno introdotto una maggiore gradualità nel percorso di rimozione progressiva del servizio di maggior tutela per i vari gruppi di clienti coinvolti.
- 1.6 Dapprima il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 ha differito al 1° gennaio 2023 il termine di rimozione del servizio di maggior tutela per le microimprese e per i clienti domestici (cfr. art. 12, comma 9-bis della legge 124/17).
- 1.7 Sulla base delle disposizioni di cui sopra, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21) di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 (di seguito: direttiva elettrica), ha quindi disposto, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, un obbligo, in capo a tutti i venditori del libero mercato, di offrire ai clienti vulnerabili<sup>3</sup>, la fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità (art. 11, comma 2).
- 1.8 Contestualmente, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21), ha infine differito, rispetto alla precedente data di gennaio 2023 (richiamata al paragrafo 1.6), la durata del servizio di maggior tutela per i clienti domestici di energia elettrica, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualità loro destinato, entro il 10 gennaio 2024 (commi 1 e 2). Il medesimo decreto-legge (comma 3) ha altresì prorogato transitoriamente il regime di tutela anche per i clienti vulnerabili nelle more dell’attuazione degli interventi previsti in loro favore dal citato decreto legislativo 210/21 (richiamati al paragrafo 1.7).

<sup>3</sup> Per la definizione di cliente vulnerabile si veda il comma 1 dell’art. 11 del citato decreto legislativo.

- 1.9 In attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate, l’Autorità ha adottato la deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel) con cui ha definito: (A) la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del predetto servizio a tutele graduali per le microimprese e (B) le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, a partire dalla regolazione dell’omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese.
- 1.10 Più in dettaglio, con riferimento alle condizioni di erogazione del servizio (A), la citata deliberazione 208/2022/R/eel ha previsto, tra l’altro, l’applicazione ai clienti ivi riforniti di condizioni contrattuali analoghe a quelle delle offerte PLACET e di un prezzo, relativo alla materia energia, pari alla somma di:
- i. un prezzo variabile soggetto ad aggiornamenti periodici a copertura dei costi di approvvigionamento (acquisto energia e dispacciamento, incluso il corrispettivo mercato di capacità);
  - ii. un corrispettivo specifico, definito dall’Autorità prima delle procedure concorsuali, in quota energia (c€/kWh), a copertura dei costi di sbilanciamento di un operatore efficiente del libero mercato;
  - iii. un prezzo unico a livello nazionale, espresso in c€/POD/anno, ad eccezione dei punti di prelievo associati a illuminazione pubblica per cui il corrispettivo è convertito in quota energia, determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione emersi in sede di gara, che incorpora le restanti voci di costo (parametro  $\delta$ );
  - iv. un corrispettivo (in c€/kWh), a copertura dei saldi di perequazione relativi al servizio.
- 1.11 Con riferimento alle modalità di assegnazione del servizio (B), è stato previsto:
- i. l’affidamento ad Acquirente unico del compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della deliberazione 208/2022/R/eel;
  - ii. l’assegnazione mediante un’asta iterativa ascendente simultanea la quale è reiterata fino a quando per due turni successivi non ci sia al massimo un offerente per tutte le aree territoriali ovvero al raggiungimento del numero massimo di turni di gara fissati nel Regolamento di gara;
  - iii. l’applicazione di un tetto massimo al prezzo ammesso in sede di gara non rivelato anticipatamente ai partecipanti prima delle procedure concorsuali;

- iv. un limite massimo alle aree aggiudicabili da un singolo operatore, pari a quattro, ossia, al 35% delle aree totali di erogazione del servizio;
- v. il ricorso a un'asta di riparazione (a turno unico) aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica per permettere l'assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte;
- vi. l'assegnazione del servizio agli aggiudicatari per un periodo di quattro anni.

1.12 Per ultimo, lo schema di decreto recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero, trasmesso all'Autorità dal MASE in data 18 aprile 2023 per l'acquisizione del relativo parere<sup>4</sup>, prevede, tra le misure strumentali a favorire condizioni concorrenziali e pluralità di offerte all'indomani del processo di liberalizzazione, un percorso graduale, sulla falsariga di quello recentemente concluso per le piccole e microimprese che vede, entro gennaio 2024, la conclusione delle procedure di affidamento del servizio a tutele gradualità per i soli clienti domestici non vulnerabili (art. 2, comma 1) e successivamente anche per i clienti vulnerabili così da addivenire all'attivazione di detto servizio per tale categoria di clienti non oltre il 1° aprile 2027 (art. 3, comma 1). Nelle more del compimento di tale percorso graduale e quindi fino all'attuazione delle misure in favore dei clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo 210/21 entro il termine di cui sopra, continuerebbe ad applicarsi per tale tipologia di clienti il servizio di maggior tutela (art. 1, comma 3).

1.13 Simile gradualità avrebbe l'indubbio vantaggio di ridurre la consistenza numerica dei clienti oggetto delle prossime procedure concorsuali che, ancorché rilevante, passerebbe dagli attuali 9 milioni e mezzo di punti di prelievo a poco più di 5 milioni e mezzo, circostanza questa che permetterebbe potenzialmente un maggiore grado di concorrenza per l'acquisizione di detti clienti, con ricadute positive sui prezzi che emergeranno dalle aste e sul livello di concentrazione del mercato post-asta. Al riguardo, infatti, se da un lato il requisito per partecipare alle aste, di cui si dirà meglio in seguito (cfr. paragrafo 4.9), relativo al numero minimo di clienti di piccola dimensione serviti è volto a permettere la partecipazione di operatori con capacità dimensionale adeguata (attualmente stimabile pari a poco più di 30), dall'altro si osserva come il mercato *retail* è caratterizzato dalla presenza dell'operatore *incumbent* (con circa 16 milioni di clienti di piccola dimensione elettrici e gas) di gran lunga più grande rispetto a qualunque altro operatore di mercato. In particolare, il secondo operatore rifornisce circa la metà dei clienti dell'*incumbent*, solamente due operatori superano la soglia complessiva di 2 milioni di clienti serviti, altri tre quella del milione di clienti e circa un terzo degli operatori

<sup>4</sup> Reso con deliberazione 20 aprile 2023, 174/2023/I/eel.

che rispettano il requisito dimensionale di cui al paragrafo 4.9 serve un numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000.

- 1.14 Peraltro, anche l'arco temporale prescelto, entro cui dovrà concludersi il percorso graduale in questione (entro marzo 2027), darebbe maggior tempo agli operatori, in seguito alle prossime procedure concorsuali, per adeguare ulteriormente le proprie strutture aziendali al fine di acquisire e gestire in maniera efficiente anche i clienti vulnerabili riforniti in tutela che risultano anch'essi di numero elevato e che ancor più degli altri clienti risentirebbero negativamente di esiti d'asta non concorrenziali (e quindi di prezzi più alti), potendo avere maggiori difficoltà a trovare nel libero mercato un'offerta più adeguata.
- 1.15 Alla luce di quanto riportato ai precedenti paragrafi, con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende illustrare i propri orientamenti con riferimento:
  - A. alle condizioni di erogazione del servizio a tutele graduali destinato ai clienti finali domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili o STG);
  - B. alle modalità di assegnazione di detto servizio.
- 1.16 Con riferimento alla linea di intervento *sub* A, gli orientamenti formulati ricalcano sostanzialmente la disciplina del servizio a tutele graduali destinato alle microimprese di cui alla deliberazione 208/2022/R/eel (richiamata *sub* 1.10) anche in considerazione delle similarità (sotto il profilo dei livelli di consumo individuali) con tale tipologia di imprese. Si pensi ad esempio come il consumo medio annuo delle microimprese servite in maggior tutela fino a marzo 2023 era di 2.800 kWh mentre quello dei clienti domestici è di circa 2.000 kWh. Rispetto alla totalità delle microimprese circa il 62% ha una potenza impegnata fino a 3 kW mentre nel caso dei clienti domestici tale valore si attesta intorno a circa l'88%.
- 1.17 In relazione alla linea di intervento *sub* B, l'Autorità intende disporre l'assegnazione del servizio attraverso procedure concorsuali, in continuità con quanto fatto finora, ma ricorrendo a un diverso modello d'asta rispetto a quello implementato per le microimprese (cfr. 1.11), nell'ottica di favorire esiti di gara per quanto possibile concorrenziali stante l'attuale contesto caratterizzato da un numero di punti di prelievo da acquisire in un'unica soluzione molto elevato rispetto al numero di operatori potenzialmente attivi nell'asta e alla loro dimensione media di molti dei maggiori operatori di mercato.
- 1.18 Anche con riferimento alle regole di ammissione alle procedure concorsuali nonché ai criteri di identificazione delle aree di assegnazione del servizio si intende replicare in generale quanto già implementato per le precedenti aste valutando

tuttavia la revisione di taluni aspetti proprio nell’ottica di contemperare al meglio la duplice esigenza, da un lato, di selezionare soggetti affidabili e dall’altro di promuovere un’adeguata partecipazione in considerazione del numero di clienti finali di gran lunga superiore (circa 5 milioni e mezzo) rispetto a quello delle precedenti aste (circa 1 milione e mezzo).

- 1.19 Infine, con riferimento al periodo intercorrente tra l’esecuzione di dette procedure e il trasferimento dei punti di prelievo ai nuovi esercenti selezionati tramite asta, l’Autorità intende identificare un arco temporale di tre mesi, come per le precedenti procedure concorsuali relative alle microimprese, in modo da accordare agli operatori un tempo congruo per l’espletamento di tutte le attività necessarie a permettere l’operatività degli esercenti (cfr. capitolo 5).
- 1.20 Alla luce di quanto sopra, il presente documento di consultazione è così strutturato:
  - a) il capitolo 2 illustra il contesto normativo entro cui inquadrare gli interventi regolatori in questa sede prospettati;
  - b) il capitolo 3 riporta gli orientamenti generali relativi alla disciplina del STG per i clienti domestici non vulnerabili;
  - c) il capitolo 4 riporta gli orientamenti relativi alle modalità di assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili;
  - d) il capitolo 5 riporta gli orientamenti relativi alle tempistiche di attuazione degli interventi prospettati.

## **2 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- 2.1 La legge 124/17, come da ultimo modificata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha stabilito la progressiva rimozione dei regimi di tutela di prezzo secondo tempistiche distinte rispettivamente per le piccole e le microimprese del settore elettrico e per i clienti domestici di entrambi i comparti di energia elettrica e di gas naturale non serviti nel mercato libero (art. 1, commi 59 e 60). In base alle scadenze definite dal legislatore nell'ambito di tale percorso graduale, il servizio di maggior tutela è cessato, a partire dal 1° gennaio 2021, dapprima, per le piccole imprese di energia elettrica connesse in bassa tensione<sup>5</sup> nonché per le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo connesso in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata eccedente 15 kW e, dal 1° gennaio 2023, per tutte le altre microimprese.
- 2.2 Con riferimento ai clienti domestici la legge in questione dispone il superamento del servizio di tutela gas al 10 gennaio 2024 mentre, con riferimento al comparto elettrico, il decreto-legge 152/21 prevede un periodo interinale di un anno (a partire da gennaio 2023) funzionale allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG, da concludersi entro il 10 gennaio 2024. Nelle more della conclusione di tale processo i clienti domestici continuano a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto dell'allora Ministero della Transizione Energetica, adesso sostituito dal MASE (art. 16-ter, commi 1 e 2).
- 2.3 Nell'ambito del percorso sopra richiamato, la citata legge 124/17 ha intestato, tra l'altro:
- all'Autorità il compito di adottare *disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica* (che attualmente hanno diritto al servizio di maggior tutela), *nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti*; e
  - all'allora MiSE, adesso MASE<sup>6</sup>, quello di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, per definire *le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato*

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 sono piccole imprese le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

<sup>6</sup> Cfr. decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.

*dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (art. 1, comma 60-bis).*

- 2.4 Inoltre, come già ricordato nell'introduzione, *a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela*, il decreto legislativo 210/21 di recepimento della direttiva elettrica prevede un obbligo in capo ai fornitori *di offrire, ai clienti vulnerabili, la fornitura di energia elettrica a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti dall'ARERA con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati* (art. 11, comma 2).
- 2.5 Ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
- a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
  - b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  - c) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  - e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  - f) di età superiore ai 75 anni.
- 2.6 Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 210/21, il decreto-legge 152/21 demanda all'Autorità di definire, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito: INPS) al Sistema informativo integrato (di seguito: SII) gestito da Acquirente unico (art. 16-ter, comma 5).
- 2.7 Nelle more dell'adozione delle *misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica*, richiamate al paragrafo 2.4, il decreto-legge

152/21 proroga transitoriamente il servizio di maggior tutela anche per i clienti vulnerabili (art. 16-ter, comma 3).

- 2.8 A completamento del quadro normativo sopra tratteggiato, il recente schema di decreto del MASE recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero, dispone *“al fine di garantire condizioni concorrenziali e pluralità di offerte, [la necessità di] introdurre meccanismi di gradualità nella transizione al mercato libero”*.
- 2.9 A tal fine il predetto schema di decreto prevede che *“i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero sono assegnati [...] al STG disciplinato da ARERA”* (art. 2, comma 1).
- 2.10 In proposito lo schema di decreto prevede specifici criteri per la regolazione del servizio in questione, stabilendo in particolare (art. 2, commi 1, 2 e 4):
- a) che l'individuazione degli esercenti debba avere luogo non oltre il 10 gennaio 2024, sulla base di procedure concorsuali svolte dall'Acquirente unico, disciplinate secondo modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e a evitare la concentrazione dell'offerta;
  - b) che ciascun operatore possa aggiudicarsi una soglia massima di aree territoriali pari al 35% del numero totale delle aree medesime, da applicare sull'intero territorio nazionale e in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo;
  - c) che il periodo di esercizio del servizio da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali non sia superiore a quattro anni;
  - d) adeguate garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare;
  - e) che ciascun esercente sia tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Autorità e non possa inserire nel contratto del STG qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali disposte dall'Autorità;
  - f) che, alla scadenza del periodo di erogazione del STG e in mancanza di una scelta espressa del cliente finale verso altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente, il cliente sarà rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole.

- 2.11 È infine previsto che *“ai clienti domestici vulnerabili continu[i] ad applicarsi, fino a che non siano state adottate le misure previste dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2021 e comunque non oltre il 1° aprile 2027, il servizio di tutela di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73.”* (art. 1, comma 3).
- 2.12 Alla luce di quanto sopra, lo schema di decreto demanda pertanto all’Autorità di adeguare la regolazione del STG che, al più tardi, a decorrere dal 1° aprile 2027 assolverà alla funzione di servizio di ultima istanza anche per i clienti vulnerabili di energia elettrica al pari degli altri clienti di piccola dimensione (ossia, piccole e microimprese e clienti domestici non vulnerabili) (art. 3, comma 1).
- 2.13 Dal quadro normativo sopra riportato emerge l’esigenza di portare a compimento il processo di liberalizzazione entro un termine predefinito ma ancora una volta secondo un percorso di transizione progressiva per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, da quelli di maggiore dimensione (piccole imprese e microimprese) per addivenire, per ultimo, ai clienti domestici vulnerabili che, per le loro caratteristiche peculiari, potrebbero avere maggiori difficoltà a orientarsi nel mercato e necessitano pertanto di un processo più graduale.
- 2.14 Nell’ambito del percorso così delineato e in ossequio alle norme sopra richiamate, dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, nel 2024, i clienti domestici (inclusi i vulnerabili) senza un contratto a condizioni di libero mercato continueranno a essere riforniti dagli esercenti la maggior tutela. Successivamente alla data di attivazione del STG e per un periodo transitorio non eccedente il 31 marzo 2027, i soli clienti vulnerabili avranno diritto a essere serviti dagli esercenti la maggior tutela. La durata del predetto periodo transitorio dipenderà dalle tempistiche che l’Autorità riterrà congrue per l’attuazione delle misure di cui al decreto legislativo 210/21 a favore dei clienti vulnerabili le quali dovranno comunque essere efficaci, al più tardi, il 1° aprile 2027, data ultima entro la quale il servizio di maggior tutela dovrà cessare anche per tali clienti e sarà contestualmente operativo il STG in qualità di servizio di ultima istanza per quei clienti che rimarranno senza fornitore nel libero mercato.
- 2.15 Gli orientamenti dell’Autorità in materia di regolazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, oggetto del presente documento di consultazione, si fondano sulle richiamate disposizioni normative.

### **3 ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL STG PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI - LINEA DI INTERVENTO A**

- 3.1 Il presente capitolo illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito alla regolazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili che, all’indomani della rimozione dalla tutela di prezzo, dovrà garantire la continuità della fornitura a coloro che si troveranno senza fornitore nel libero mercato.
- 3.2 In ossequio ai dettami della legge concorrenza, nel definire la disciplina del predetto servizio, l’Autorità dovrà prevedere opportune misure *per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura* a tutela di quei clienti che saranno ivi riforniti, senza tuttavia snaturare la funzione residuale di “ultima istanza” che dovrebbe parimenti connotare il servizio.
- 3.3 Gli interventi di seguito prefigurati, in coerenza con quelli oggetto delle precedenti deliberazioni sul tema 491/2020/R/eel e 208/2022/R/eel, mirano pertanto, da un lato, a promuovere una transizione graduale del cliente da un regime di tutela di prezzo al nuovo servizio (in cui questo tipo di tutela verrà meno) così da evitare repentini cambiamenti nel prezzo pagato dal cliente, e dall’altro, a trasferire al cliente finale il segnale di prezzo associato all’erogazione del servizio, mediante l’applicazione a quest’ultimo delle condizioni economiche risultanti dalle procedure concorsuali.
- 3.4 Nel prosieguo del documento sono trattati i seguenti aspetti della regolazione del servizio:
  - A.1 requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali e condizioni di attivazione;
  - A.2 assetto del servizio;
  - A.3 condizioni economiche del servizio;
  - A.4 condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali.
- 3.5 Le misure in questa sede illustrate e concepite per il primo periodo di assegnazione del servizio saranno sottoposte a revisione in occasione delle successive procedure concorsuali alla luce degli esiti della prima fase di attuazione della regolazione in materia.

## **A.1 REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE**

3.6 L'art. 1, comma 60 della legge 124/17 prevede che i clienti finali che si troveranno "senza un fornitore" di energia alla data di rimozione del servizio di maggior tutela avranno titolo a beneficiare del STG. Da ciò ne consegue che, in continuità con l'omologo servizio destinato alle piccole e microimprese, il STG si attiverà solamente per quei clienti domestici non vulnerabili che, alla predetta data, non risultino titolari di un contratto di fornitura sul libero mercato, inclusi quindi quelli ancora serviti in maggior tutela.

3.7 Come anticipato nell'introduzione, in ragione della gradualità sancita dallo schema di decreto del MASE, il servizio in questione riguarderà inizialmente solo i clienti domestici non vulnerabili, posto che i clienti vulnerabili saranno invece transitoriamente riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela fino a compimento del percorso di liberalizzazione, entro marzo 2027. Risulta conseguentemente necessario individuare i clienti vulnerabili ai fini della corretta attribuzione dei clienti (vulnerabili e non vulnerabili) al servizio cui hanno diritto (rispettivamente servizio di maggior tutela e servizio a tutele gradualità).

### *Individuazione dei clienti vulnerabili e condizioni di erogazione per tali clienti*

3.8 Al fine di una corretta individuazione del perimetro dei clienti vulnerabili e della conseguente attribuzione del cliente al servizio cui ha diritto per legge, l'Autorità intende prevedere, per analogia con quanto disposto dalla deliberazione 102/2023/R/gas per il settore del gas naturale, che inizialmente il SII provveda all'identificazione, dei clienti domestici che risultano titolari di bonus sociale ovvero di età anagrafica superiore a 75 anni con modalità e tempistiche del tutto analoghe a quelle della citata deliberazione.

3.9 Le informazioni sulla vulnerabilità del cliente di cui al paragrafo 3.8 sarebbero messe a disposizione degli esercenti il servizio di maggior tutela e sarebbero utilizzate dal SII medesimo ai fini del trasferimento dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela al STG, in occasione della prima attivazione di detto servizio, e, successivamente, per l'attribuzione del cliente per cui venga meno un contratto di fornitura nel mercato libero al servizio a cui ha diritto (tra STG e servizio di maggior tutela).

3.10 In merito alle ulteriori casistiche che qualificano i clienti come vulnerabili (richiamate al paragrafo 2.5), si intende procedere alla futura implementazione di una procedura centralizzata per lo scambio delle informazioni riguardanti le utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi ovvero in

isole minori non interconnesse, oppure nella titolarità di soggetti che utilizzano apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica e alla definizione di uno specifico flusso informativo tra il SII e l'INPS per l'acquisizione dell'informazione riguardante i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3.11 Conseguentemente, fino al completamento di quanto illustrato al paragrafo 3.10, si intende istituire un obbligo:

- a) in capo agli esercenti il servizio di maggior tutela:
  - i. prima della data di attivazione del STG, di informare i propri clienti circa i requisiti per essere classificati come vulnerabili, le modalità per autocertificarsi come tali e del diritto di tale tipologia di clienti a continuare a fruire del servizio di maggior tutela; ciò mediante la comunicazione di cui al successivo paragrafo 3.56;
  - ii. successivamente all'attivazione del STG di verificare, in occasione di ogni richiesta di rientro in maggior tutela da parte di un cliente (inclusi i casi di voltura o di attivazione di un nuovo punto di prelievo), la sussistenza di requisiti di vulnerabilità per le casistiche non già identificate dal SII;
- b) in capo agli esercenti il STG, di informare i propri clienti, in occasione del primo trasferimento di clienti dal servizio di maggior tutela al STG e successivamente in occasione di ogni nuova attivazione, in merito ai requisiti la cui ricorrenza consentirebbe di acquisire la qualifica di cliente vulnerabile nonché alle modalità per autocertificarsi come tale; ciò mediante la comunicazione di cui al paragrafo 3.54.

3.12 Le informazioni sulla vulnerabilità del cliente acquisite dagli esercenti dovranno essere trasferite al SII con le modalità da questo definite.

3.13 In relazione al servizio di maggior tutela che continuerà a essere erogato ai clienti vulnerabili, l'Autorità continuerà ad aggiornare le relative condizioni economiche in continuità con le attuali modalità per quanto concerne i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e ricorrendo invece a modalità di aggiornamento semplificate e che tengano in considerazione gli esiti delle procedure per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, per le componenti a copertura dei costi di commercializzazione, per un periodo iniziale di almeno un anno che sarebbe funzionale ad acquisire informazioni specifiche circa il costo efficiente di vendita degli esercenti la maggior tutela ai clienti vulnerabili (di cui attualmente non si dispone). A titolo esemplificativo, nell'ambito di tali modalità semplificate si potrebbe ipotizzare di adeguare inizialmente il valore del

corrispettivo di commercializzazione solo per tenere conto dei livelli di *unpaid ratio* dei clienti vulnerabili, qualora risultino diversi rispetto a quelli già internalizzati nell'attuale valore dei corrispettivi di commercializzazione, e delle previsioni circa l'andamento dei prezzi all'ingrosso al fine di adeguare la remunerazione del capitale investito netto, lasciando invece invariate le altre componenti di costo già ricomprese nei predetti corrispettivi.

- 3.14 Da ultimo, quale ulteriore supporto informativo dei clienti vulnerabili, si intende prevedere che nell'ambito della consultazione del Portale Offerte, di cui alla deliberazione 51/2018/R/com, tali clienti possano visualizzare, nell'elenco delle offerte sia a prezzo variabile che a prezzo fisso, anche l'indicazione della spesa annua stimata connessa al servizio di maggior tutela, con modalità atte a garantire una chiara e distinta evidenza rispetto alle altre offerte presenti.

*Attivazione del servizio a tutele gradualì*

- 3.15 Alla rimozione del servizio di maggior tutela, i clienti non identificati dal SII come vulnerabili e che non abbiano attestato il possesso dei relativi requisiti a seguito della comunicazione dell'esercente la maggior tutela di cui al paragrafo 3.11, lettera a), punto i, saranno trasferiti al STG alla data di attivazione del medesimo, ferma restando la possibilità di certificarsi come vulnerabili anche in un secondo momento e di rientrare nel servizio di maggior tutela fino a quando questo sarà operativo.
- 3.16 Inoltre, relativamente a tutto il periodo di erogazione del servizio, qualora in esito all'attivazione del STG, il cliente si autocertifichi come vulnerabile ai sensi del decreto legislativo 210/21, tale cliente verrebbe attribuito al servizio di maggior tutela. In caso di silenzio del cliente finale, quest'ultimo rimarrebbe invece nel STG. Analogo trasferimento al servizio di maggior tutela avrebbe luogo anche nel caso in cui un cliente rifornito nel STG che originariamente non aveva le caratteristiche per essere classificato come vulnerabile soddisfi in un secondo momento uno dei requisiti per essere qualificato come tale (ad es. perché compie 76 anni).
- 3.17 In merito alle specifiche condizioni di accesso al STG per i clienti non vulnerabili, si intendono parimenti confermare le previsioni di cui alla deliberazione 208/2022/R/eel, peraltro coerenti con quelle degli altri servizi di ultima istanza del comparto elettrico, che dispongono:
- i. la facoltà del cliente di richiedere all'esercente la voltura e l'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato;
  - ii. il divieto del cliente di richiedere l'accesso al servizio in questione con riferimento ai punti di prelievo nella propria titolarità riforniti nell'ambito di un'offerta di libero mercato.

3.18 Inoltre, in continuità con la regolazione del servizio a tutele graduali per le piccole e microimprese, si intende estendere agli esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili la facoltà di avvalersi delle misure a tutela del proprio credito previste dalle deliberazioni 491/2020/R/eel e 208/2022/R/eel, in particolare:

- i. la facoltà dell'esercente, nel caso di inadempimento da parte del cliente ai suoi obblighi di pagamento ovvero in caso di mancato versamento delle garanzie richieste, di richiedere la sospensione della fornitura con le modalità e le tempistiche di cui al Titolo II del TIMOE;
- ii. l'applicazione del Sistema indennitario di cui alla deliberazione 593/2017/R/com<sup>7</sup>;
- iii. la sospensione della fornitura nei confronti di clienti (per cui si sia attivato il servizio) che hanno lasciato situazioni di morosità pregressa verso i medesimi esercenti<sup>8</sup> fino alla corresponsione degli importi dovuti.

<p><i>Q1. Si concorda con le modalità di identificazione dei clienti vulnerabili? Se no per quali motivi?</i></p>
<p><i>Q2. Si concorda con l'orientamento di aggiornare per un primo periodo le componenti di commercializzazione del servizio di maggior tutela con modalità semplificate? Motivare la risposta.</i></p>
<p><i>Q3. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?</i></p>

## **A.2 ASSETTO DEL SERVIZIO**

3.19 Con riferimento all'assetto del STG, l'Autorità intende replicare l'approccio già seguito per l'omologo servizio destinato alle piccole e microimprese che comporta l'attribuzione agli esercenti sia della funzione di approvvigionamento sia di quella di commercializzazione.

3.20 Diversamente da quanto previsto dalla deliberazione 208/2022/R/eel, si intende permettere ai futuri esercenti di avvalersi non solo di un'unica società dello stesso

<sup>7</sup> A titolo di chiarimento, gli esercenti il servizio di maggior tutela potranno parimenti avvalersi del Sistema Indennitario con riferimento ai clienti morosi che passeranno al STG per i clienti domestici alla stregua di quanto accade attualmente nel caso di passaggio di un cliente moroso dalla maggior tutela al mercato libero.

<sup>8</sup> Non rientrerebbe in questa morosità quella generata dai clienti finali nell'ambito del mercato libero anche laddove il fornitore sia la stessa impresa o appartenente allo stesso gruppo di quella che eroga il STG.

gruppo societario in qualità sia di utente del dispacciamento che del trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, con mandato unico (in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 111/06) ma anche, nel caso di aggiudicazione di una o più aree da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito: RTI), di avvalersi, per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento, di una delle imprese del medesimo RTI. Come più estesamente spiegato al paragrafo 4.12, l'impresa prescelta dovrebbe dimostrare il rispetto dei pertinenti requisiti di partecipazione e impegnarsi a svolgere le predette funzioni per l'esercente che l'ha scelta per tutto il periodo di assegnazione del servizio.

- 3.21 Simile soluzione avrebbe il pregio di ampliare il numero di potenziali partecipanti alle gare e quindi il grado di potenziale concorrenza, condizione questa che risulta cruciale per il buon esito delle prossime procedure concorsuali, in ragione del numero di clienti messi all'asta di gran lunga superiore rispetto a quello delle precedenti aste e al contempo circoscriverebbe la titolarità del contratto di trasporto e dispacciamento a una sola impresa interna al RTI e che abbia dimostrato di aver operato nel passato secondo i canoni di correttezza e diligenza nei rapporti con gli altri attori della filiera svolgendo in modo "professionale" l'attività di approvvigionamento.
- 3.22 Per ultimo, con riferimento all'identificazione del soggetto responsabile della continuità della fornitura nel caso di decadenza dall'incarico (ad es. per mancato assolvimento del servizio da parte dell'assegnatario), a fronte del silenzio normativo in materia, si intende prospettare la medesima soluzione di cui alla deliberazione 208/2022/R/eel che consiste nel richiedere agli altri partecipanti alle gare di subentrare, in una data area territoriale, al prezzo al quale questi si rendano disponibili a erogare il servizio. Nel caso in cui vi siano più operatori disponibili a subentrare nell'area rimasta priva di esercente, a parità di prezzo, si ricorrerebbe al sorteggio ai fini dell'assegnazione dell'area.
- 3.23 Ove la procedura di interpello non vada a buon fine (per carenza di interesse da parte dei venditori), si affiderebbe transitoriamente il servizio agli esercenti la maggior tutela fino alla data di cessazione di tale servizio, alle medesime condizioni economiche che sarebbero state applicate ai clienti interessati dall'esercente originario il STG.
- 3.24 Una soluzione analoga troverebbe applicazione anche qualora le prossime procedure concorsuali vadano deserte con riferimento a una o più aree. In tale ipotesi, le condizioni economiche di erogazione sarebbero definite dall'Autorità anche sulla base dei prezzi di aggiudicazione emersi con riferimento alle altre aree territoriali con caratteristiche simili in cui il servizio risulti assegnato mentre le

condizioni di remunerazione degli esercenti la maggior tutela sarebbero definite in modo tale da garantire unicamente l'equilibrio economico finanziario degli stessi.

- 3.25 All'indomani della completa cessazione del servizio di maggior tutela anche per i clienti vulnerabili dovranno essere identificate, con apposito intervento normativo, le opportune modalità per garantire la continuità della fornitura ai clienti finali per cui si attivi il servizio di ultima istanza cui hanno diritto, qualora le procedure per l'identificazione del relativo esercente vadano deserte.

*Q4. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG per i clienti domestici non vulnerabili di avvalersi di una impresa interna a un RTI in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?*

*Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative.*

### **A.3 CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

- 3.26 Di seguito sono riportati gli orientamenti dell'Autorità inerenti (i) alle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio e (ii) alle condizioni di remunerazione degli esercenti il servizio.

- 3.27 Gli orientamenti illustrati trovano applicazione con riferimento alle procedure concorsuali oggetto della presente consultazione e potranno essere rivisti in occasione delle future assegnazioni del servizio.

#### **(I) CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO**

- 3.28 L'Autorità intende prevedere, alla stregua degli altri servizi di ultima istanza, che le condizioni economiche applicate nell'ambito del STG per i clienti domestici non vulnerabili siano determinate sulla base dei prezzi di aggiudicazione offerti nell'ambito delle procedure concorsuali.

- 3.29 A tal fine, i partecipanti alle procedure concorsuali saranno tenuti a formulare un'offerta economica (con le modalità di cui al paragrafo 4.49), espressa in €/POD/anno, che dovrà essere dimensionata in misura tale da coprire i costi che non trovano diretta remunerazione attraverso gli altri corrispettivi indicati nelle condizioni economiche di erogazione del servizio (cfr. paragrafo 3.32).

- 3.30 Il predetto orientamento replica quanto previsto dalla deliberazione 208/2022/R/eel con riferimento all'omologo servizio destinato microimprese dal momento che i clienti domestici, al pari delle predette imprese, risultano avere consumi

mediamente contenuti e, conseguentemente, potrebbe non essere garantita la copertura dei costi di commercializzazione (in gran parte fissi) sopportati dagli esercenti per rifornirli in presenza di un parametro d'offerta espresso in quota energia.

**Q6.** *Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare.*

- 3.31 Con riferimento alla componente a copertura dei costi di approvvigionamento della materia energia si intende altresì confermare, alla stregua del servizio per le piccole e microimprese, l'applicazione al cliente di un prezzo variabile, soggetto ad aggiornamenti periodici nel corso dell'anno, che più riflette la natura temporanea di un servizio di ultima istanza quale quello in discorso<sup>9</sup>. Allo stesso modo, si intende prevedere l'applicazione di un prezzo unico al livello nazionale così da soddisfare gli obiettivi di gradualità prescritti espressamente dalla legge concorrenza rispetto alle condizioni economiche applicate ai clienti nell'ambito del servizio di maggior tutela.
- 3.32 In dettaglio, si intende prevedere l'applicazione ai clienti dei seguenti corrispettivi, espressi in €/kWh ad eccezione del corrispettivo *sub iv* espresso in euro/POD/anno:
- i. **C<sub>ELD</sub> (corrispettivo energia elettrica domestici)** a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso, determinato sulla base del valore consuntivo (prezzo *ex post*) della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna delle tre fasce orarie F1, F2 ed F3 nel mese e corretta per le perdite di rete;
  - ii. **C<sub>DISPD</sub> (corrispettivo di dispacciamento domestici)** determinato come somma dei corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento e del corrispettivo mercato capacità definito, in coerenza con il STG per le piccole e microimprese, mensilmente dall'Autorità, corretti per le perdite di rete, ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento, del corrispettivo di aggregazione misure e del corrispettivo DispBT;
  - iii. **C<sub>SED</sub> (corrispettivo di sbilanciamento efficiente domestici)** atto a garantire una copertura dei costi di sbilanciamento dell'operatore efficiente;
  - iv. **parametro  $\gamma$  (corrispettivo d'asta)** determinato secondo quanto illustrato ai paragrafi 3.35 e seguenti;
  - v. **C<sub>PSTGD</sub> (corrispettivo perequazione STG domestici)** a copertura dei saldi di perequazione di cui al paragrafo 3.38 e seguenti;

<sup>9</sup> Le componenti di prezzo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura e gli oneri generali di sistema sarebbero applicati al cliente in maniera passante.

- 3.33 Il corrispettivo  $C_{SED}$  concorrerebbe alla copertura dei costi di sbilanciamento dell'esercente il servizio e sarebbe determinato dall'Autorità, in maniera del tutto analoga a quanto fatto per l'omologo servizio destinato alle microimprese, a partire dai dati storici dei costi di sbilanciamento di un campione significativo di utenti del dispacciamento messi a disposizione da Terna, prima dell'effettuazione delle procedure concorsuali così che i partecipanti alle gare possano tenerne conto ai fini della formulazione della propria offerta. Tale corrispettivo sarebbe mantenuto costante per tutto il periodo di assegnazione del servizio.
- 3.34 Il parametro  $\gamma$  coprirebbe i costi non già compresi nei corrispettivi di cui al paragrafo 3.32 punti da i a iii, sostanzialmente coincidenti con i costi di commercializzazione sostenuti per l'erogazione del servizio.
- 3.35 Tale parametro sarebbe determinato in maniera indifferenziata a livello nazionale a partire dalla media, ponderata rispetto alla stima del numero di punti di prelievo delle aree di assegnazione, dei prezzi di aggiudicazione determinatisi in esito alle procedure concorsuali; tale determinazione sarebbe effettuata dall'Autorità e rivista, su base annuale, modificando i pesi in funzione del numero atteso di punti di prelievo del servizio delle diverse aree.
- 3.36 In deroga a quanto sopra, e limitatamente ai casi in cui il cliente acceda al servizio in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del proprio venditore del libero mercato, il parametro  $\gamma$  (qualora positivo) sarebbe posto pari a zero per il periodo intercorrente dalla data di attivazione del servizio, fino all'ultimo giorno del mese successivo a tale data, in continuità con l'omologo servizio destinato alle piccole e microimprese.
- 3.37 La differenza tra il valore del prezzo di aggiudicazione e il parametro  $\gamma$ , anche nei casi di valorizzazione dello stesso con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 3.35 e 3.36, sarebbe compensata attraverso il meccanismo di cui al successivo paragrafo 3.42.
- 3.38 Il corrispettivo  $C_{PSTGD}$  sarà quantificato dall'Autorità sulla base delle necessità di gettito connesse al meccanismo, di cui al successivo paragrafo 3.42, di perequazione del differenziale tra il prezzo di aggiudicazione e il parametro  $\gamma$ , determinate, a partire dalle informazioni messe a disposizione dagli esercenti il STG, relative ai punti nella titolarità dei clienti non vulnerabili riforniti nell'ambito del servizio.
- 3.39 Il corrispettivo  $C_{PSTGD}$  sarà altresì dimensionato per coprire la necessità di gettito del meccanismo di compensazione del rischio profilo di cui al successivo paragrafo 3.44 nonché, in un primo periodo, per poter regolare eventuali saldi residui relativi

agli scostamenti dei costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela (attualmente coperti dal corrispettivo *PPE* e dall'aliquota di recupero) risultanti alla fine del periodo di operatività del servizio di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili.

- 3.40 Ancora, per un primo periodo, si intendono finanziare, con il corrispettivo in questione, anche le necessità di gettito legate ai meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV in relazione alle erogazioni dovute agli esercenti con riferimento ai clienti domestici non vulnerabili riforniti per tutta la durata del servizio di maggior tutela loro erogato.
- 3.41 Gli esercenti il servizio provvederanno a saldare periodicamente con la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) il gettito del corrispettivo  $C_{PSTGD}$ . Nel caso in cui il corrispettivo assuma valore positivo, il versamento avrà luogo con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del corrispettivo al cliente finale. Nel caso opposto, gli esercenti riceveranno il relativo ammontare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'importo alla CSEA.

- Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi?*
- Q8. Si condivide la struttura delle condizioni economiche applicate ai clienti finali? Per quali motivi?*

## **(II) CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO**

- 3.42 Ai fini della remunerazione degli esercenti il STG per i clienti domestici, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio, ciascun esercente riceverà una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione offerto in sede di gara, a mezzo di uno specifico meccanismo di perequazione, del tutto analogo a quello relativo all'omologo servizio cui hanno diritto le microimprese (di cui all'articolo 44 del TIV).
- 3.43 Inoltre, nel caso in cui il servizio in questione si attivi in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del venditore del mercato libero, gli esercenti avranno titolo ad essere remunerati, oltre che della mancata applicazione del parametro  $\gamma$ , con riferimento al periodo intercorrente dall'attivazione del servizio fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di tale attivazione, anche in misura pari al prodotto tra l'energia prelevata dai clienti interessati nei primi cinque giorni successivi all'attivazione del servizio e la differenza tra i

corrispettivi di sbilanciamento pagati a Terna per i predetti prelievi e il PUN, a mezzo di un ulteriore meccanismo del tutto analogo a quello di cui all'articolo 43 del TIV.

- 3.44 Sempre in continuità con l'attuale regolazione dell'omologo servizio destinato alle microimprese, si intende parimenti prevedere un apposito meccanismo, analogo a quello di cui all'articolo 45 del TIV, finalizzato a sterilizzare il rischio profilo non coperto dal corrispettivo  $C_{ELD}$  applicato ai clienti finali, dal momento che la situazione di variabilità dei prezzi dell'energia, non ancora del tutto superata, potrebbe aumentare, anche in misura rilevante, l'entità di tale rischio rispetto a un contesto di mercato ordinario e, a fronte di tale circostanza, gli operatori potrebbero incontrare maggiori difficoltà sia a stimarne l'impatto sia a internalizzarlo nel prezzo offerto in sede di gara, tanto più, in ragione del fatto che tale prezzo è espresso in euro/POD/anno mentre il costo da coprire è legato alle quantità orarie di energia prelevata dai clienti finali del servizio.
- 3.45 Ai fini della partecipazione al predetto meccanismo Acquirente unico metterà a disposizione degli esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili i dati di energia prelevata con riferimento al perimetro dei punti di prelievo serviti nel suddetto servizio.
- 3.46 La necessità di gettito dei meccanismi sopra descritti sarà coperta mediante un apposito conto istituito presso la CSEA alimentato dal corrispettivo  $C_{PSTGD}$  di cui al paragrafo 3.32 punto v.
- 3.47 La quantificazione per ciascun esercente dei saldi derivanti dai meccanismi di cui sopra sarà effettuata dalla CSEA a chiusura di ciascun anno solare, non appena saranno disponibili le informazioni sui punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali. Le tempistiche di espletamento delle attività connesse alla determinazione dei saldi e alla loro liquidazione così come le modalità operative di gestione del processo di perequazione (es. disciplina degli interessi, mancata o ritardata trasmissione dei dati da parte degli esercenti, rettifiche, ecc.) saranno determinate in maniera analoga a quanto previsto dal TIV per la perequazione del servizio a tutele gradualistiche destinato alle piccole e microimprese.
- 3.48 Ai fini dei predetti meccanismi, gli esercenti saranno tenuti a trasmettere alla CSEA secondo le modalità da questa definite, le informazioni necessarie alla quantificazione dei relativi saldi.
- 3.49 Infine, l'Autorità è orientata a non prevedere, neanche in questo caso, alcuna compensazione per i prelievi fraudolenti dei clienti del servizio in questione, ciò in quanto si ritiene che, come per tutti gli altri servizi di ultima istanza, i connessi costi

debbano trovare anch'essi copertura nell'ambito del prezzo offerto in sede di gara, tanto più che, sulla base delle informazioni a disposizione dell'Autorità, si è riscontrato nel tempo che, a fronte di un numero complessivo di punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici di gran lunga superiore a quello dei clienti non domestici serviti in maggior tutela, i volumi associati ai prelievi fraudolenti imputabili ai primi sono risultati inferiori rispetto a quelli riconducibili ai secondi.

- 3.50 Si rammenta, invece che, al pari degli altri operatori del mercato libero, gli esercenti il STG avranno diritto a partecipare al meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali con le modalità di cui alla deliberazione 32/2021/R/eel.
- 3.51 Per ultimo, per analogia con la regolazione degli altri servizi di ultima istanza, si intende prevedere, a decorrere dal 2024, che costi e ricavi afferenti al servizio in questione siano oggetto di separazione contabile mediante la creazione di una apposita attività (monocomparto) ai sensi del TIUC.

*Q9. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per i clienti domestici? Se no, per quali motivi?*

#### **A.4 CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI E OBBLIGHI INFORMATIVI**

3.52 In linea con gli obiettivi di gradualità perseguiti dall'Autorità nella definizione della regolazione degli omologhi servizi destinati alle piccole e microimprese, l'Autorità intende confermare, l'applicazione ai clienti finali non vulnerabili ivi riforniti delle condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET limitatamente a:

- le modalità e le tempistiche di fatturazione;
- il contenuto delle bollette;
- le garanzie da richiedere al cliente, le tempistiche e le modalità di pagamento;
- le modalità di rateizzazione e di applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale;
- la gestione dei reclami e la qualità della vendita (con le modalità previste dal TIQV);
- la gestione della morosità, le modalità e le tempistiche di sospensione della fornitura.

- 3.53 Con specifico riferimento alle modalità di recapito della bolletta, in parziale deroga alla disciplina delle offerte PLACET- che prevede la trasmissione della bolletta in formato dematerializzato quale modalità ordinaria- si intende prevedere, in continuità con la regolazione dell'omologo servizio destinato alle microimprese, che l'esercente possa inviare la bolletta in tale formato solamente a quei clienti di cui abbia acquisito il recapito digitale dall'esercente la maggior tutela uscente e che risultino già destinatari della bolletta dematerializzata nell'ambito del servizio di maggior tutela. Inoltre, sempre in continuità con la regolazione in tema di STG, si intende altresì derogare all'applicazione dello sconto al cliente che scelga contestualmente la bolletta in formato dematerializzato e la modalità di addebito automatico dell'importo fatturato, posto che, tale sconto potrebbe incidere sul valore del prezzo offerto in sede di gara e, in generale, mal si concilia con la natura di un servizio di ultima istanza che deve garantire solamente la continuità della fornitura per il tempo necessario al cliente a trovare un fornitore sul libero mercato.
- 3.54 Con riferimento ai clienti che, nell'ambito del servizio di maggior tutela ricevevano la bolletta in formato cartaceo, l'esercente sarà invece tenuto a richiedere loro un valido recapito in formato dematerializzato. Nelle more dell'acquisizione del predetto recapito e in caso di silenzio del cliente finale, la bolletta dovrà essere trasmessa in formato cartaceo, ciò in quanto, a differenza dei contratti delle offerte PLACET che presuppongono un comportamento attivo del cliente il quale concorda di ricevere la bolletta in formato dematerializzato (e mette a disposizione un recapito a cui destinarla), il presente servizio, proprio per la sua natura di ultima istanza, non presuppone la volontà del cliente di accedervi.
- 3.55 In merito agli obblighi informativi verso il cliente a cui sarebbero assoggettati gli esercenti il STG in esito alle gare, l'Autorità intende prevedere, anche in questo caso, l'invio, da parte dei primi, ai clienti per cui si attivi il servizio, di una comunicazione scritta recante le informazioni di cui all'art. 4.9 del TIV entro le medesime tempistiche ivi previste. Il termine di trasmissione della predetta informativa sarebbe esteso fino dieci giorni lavorativi in occasione della prima attivazione del servizio.
- 3.56 Come già anticipato al paragrafo 3.11, la comunicazione in questione dovrà altresì riportare le ulteriori informazioni sui diritti dei clienti vulnerabili e sulle modalità per attestare il possesso dei requisiti per essere classificati come tali in modo da poter fruire del servizio di maggior tutela.
- 3.57 Ancora, sempre nell'ottica di rendere edotto il cliente finale in merito alle condizioni di fornitura a cui avrà diritto, si intende assoggettare gli esercenti la maggior tutela all'obbligo di inviare, nel periodo intercorrente da settembre 2023 a

febbraio 2024, una specifica informativa, con un testo standardizzato definito dall’Autorità, che dovrà essere messo a disposizione dei clienti finali in una comunicazione separata, allegata ad almeno due bollette nonché sul proprio sito *internet*, ove disponibile, dal contenuto differenziato a seconda che il cliente sia stato identificato o meno come cliente vulnerabile. In tale comunicazione, l’esercente sarà tenuto a indicare:

- a. ai clienti già identificati come vulnerabili, che continueranno a essere serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela ferma restando la loro facoltà di scegliere in qualunque momento un’offerta nel libero mercato;
- b. ai clienti non identificati come vulnerabili, dell’imminente passaggio al STG e della eventuale possibilità di attestare il possesso dei requisiti per essere classificati come tali e continuare così a usufruire del servizio di maggior tutela.

3.58 Per ultimo, si intende altresì confermare l’obbligo degli esercenti la maggior tutela di riportare nella bolletta sintetica di chiusura del cliente finale non vulnerabile passato al STG, un messaggio anch’esso definito dall’Autorità, finalizzato a renderlo edotto dell’avvenuto cambio di fornitore.

- Q10. Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no per quali motivi?*
- Q11. Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG? Se no per quali motivi?*
- Q12. Si concorda con il contenuto degli obblighi informativi in capo agli esercenti la maggior tutela uscenti distinto tra clienti identificati come vulnerabili e clienti non identificati come tali e sulle relative tempistiche? Se no per quali motivi?*

#### **4 ORIENTAMENTI INERENTI ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL STG PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI- LINEA DI INTERVENTO B**

4.1 Il presente capitolo illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito alle modalità di assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili con riferimento alle condizioni di ammissione alle procedure concorsuali, alle modalità di svolgimento delle stesse nonché alle regole di aggiudicazione delle aree.

##### **B1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSALE**

4.2 In continuità con la regolazione delle procedure di selezione degli esercenti degli altri servizi di ultima istanza, si intende subordinare l’ammissione alle procedure concorsuali all’obbligo dei partecipanti di dimostrare il possesso di requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi analoghi a quelli previsti dalla deliberazione 208/2022/R/eel, ancorché con alcune differenziazioni dettate dalla numerosità della platea di riferimento. In particolare, a causa dell’elevato numero di clienti domestici oggetto di procedura concorsuale si rende necessario perseguire un migliore contemperamento tra l’esigenza di selezionare esercenti quanto più possibile affidabili e in grado di assolvere correttamente ai propri compiti con quella, altrettanto cruciale, di permettere la partecipazione a un numero di operatori tale da garantire condizioni quanto più possibile concorrenziali nell’asta, a beneficio, in ultima analisi, dei clienti medesimi.

4.3 A riguardo, preme inoltre evidenziare che, la partecipazione alle procedure concorsuali sarà permessa solamente a quelle imprese che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino già iscritte all’elenco venditori di energia elettrica di cui al decreto del MiTE del 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito: decreto MiTE 164/22), conseguentemente, alcuni dei requisiti di ammissione previsti per le precedenti procedure concorsuali e che risultano coincidenti con quelli disposti dal predetto decreto ai fini dell’iscrizione all’elenco, non saranno più verificati in sede di procedure concorsuali, in quanto già soddisfatti.

4.4 Più in dettaglio, per quanto concerne i **requisiti di solidità economico-finanziaria**, è intenzione dell’Autorità confermare integralmente quanto già previsto per l’omologo servizio destinato alle microimprese, prevedendo, in particolare:

- i. l’obbligo dei partecipanti (o dei loro rispettivi mandatari) di avere versato tutte le garanzie richieste da Terna per l’accesso al servizio di dispacciamento per l’anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, secondo le tempistiche previste dal relativo contratto;

- ii. l'obbligo dei partecipanti di disporre della certificazione degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, in alternativa, anche della capogruppo;
  - iii. il divieto di partecipazione agli operatori (1) che abbiano subito la risoluzione del contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto (ovvero che si avvalgano di società a cui è stato risolto il contratto) a partire dal mese di gennaio 2017 e/o (2) che abbiano lasciato insoluti a imprese distributrici che hanno partecipato al meccanismo di compensazione di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel (anche qualora i predetti insoluti siano imputabili a una società del gruppo cui appartiene l'impresa che intende partecipare);
  - iv. il rispetto da parte dei partecipanti (o dei loro rispettivi mandatari) della puntualità di pagamento nei confronti di Terna e delle 5 maggiori imprese di distribuzione per numero di punti connessi alla propria rete, misurata attraverso appositi indicatori di *performance* definiti rispettivamente sulla base dell'indice IO del Regolamento di garanzie di Terna e sulla base delle disposizioni del Codice di rete tipo. Tali indicatori sarebbero verificati con criteri del tutto analoghi a quelli di cui all'articolo 7, lettere h) e i) dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel con riferimento ai dodici mesi precedenti lo svolgimento delle procedure concorsuali;
  - v. l'obbligo dei partecipanti di avere un capitale sociale interamente versato almeno pari a 100.000 euro.
- 4.5 Con specifico riferimento al requisito *sub v.*, occorre precisare che la scelta di mantenerlo, ai fini della partecipazione alle procedure in questione, nonostante il rispetto del medesimo requisito sia necessario per l'ammissione all'elenco venditori di energia elettrica, è dettata dal fatto che, ai sensi del decreto MiTE 164/22, le imprese di vendita inserite provvisoriamente in elenco avranno a disposizione fino a novembre 2023 per ottemperare a tale condizione, termine che risulta incompatibile con le tempistiche (prospettate al capitolo 5) di svolgimento delle procedure.
- 4.6 Per quanto concerne i **requisiti gestionali**, si intendono eliminare rispetto alle precedenti procedure concorsuali i requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori della società che offre il servizio in quanto già soddisfatti dagli operatori che risulteranno iscritti all'elenco venditori di energia elettrica mentre saranno mantenuti quelli di adeguatezza delle forme societarie, di cui all'Allegato B della deliberazione 208/2022/R/eel, per le medesime ragioni di cui al paragrafo 4.5.

- 4.7 Infine, con riferimento ai requisiti di natura operativa, si intende confermare l'ammissione alle procedure concorsuali sia delle imprese che si approvvigionano direttamente sul mercato all'ingrosso sia di quelle che lo abbiano fatto nell'anno precedente quello di svolgimento delle procedure concorsuali per il tramite di una società del medesimo gruppo societario a condizione che l'impresa scelta rispetti i predetti requisiti attinenti alla puntualità di pagamento e al divieto di aver subito risoluzioni contrattuali per inadempimento.
- 4.8 Inoltre, nell'ottica di trovare un adeguato contemperamento tra l'interesse pubblico di adeguatezza del futuro esercente nella gestione di un numero potenzialmente significativo di clienti finali, rispetto all'esigenza di consentire la massima partecipazione dei venditori, si intende altresì confermare la medesima soglia minima di clienti serviti che le imprese sono tenute a rispettare per poter accedere alle procedure concorsuali, prevista dalla deliberazione 208/2022/R/eel per l'omologo servizio destinato alle microimprese.
- 4.9 In particolare, si intende prevedere che possano partecipare alle gare quelle imprese che, alla data del 30 giugno 2023, abbiano servito almeno 100.000 punti dati dalla somma sia di punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici e/o non domestici connessi in BT di energia elettrica sia di PDR nella titolarità di clienti domestici e/o non domestici di gas naturale con consumo annuo fino a 50.000 Smc.
- 4.10 In aggiunta a quanto sopra, sempre con l'obiettivo di ampliare il novero di potenziali partecipanti alle prossime procedure concorsuali affinché possano contendersi un così elevato numero di clienti, si sta altresì valutando di ammettere alle prossime aste anche imprese che si costituiscano in RTI, purché il RTI abbia durata pari a quella del periodo di assegnazione del servizio e le imprese ivi associate rispettino le seguenti condizioni:
- a. siano di numero massimo pari a quattro;
  - b. non concorrano anche individualmente e/o con altri RTI per l'assegnazione delle aree territoriali di erogazione del servizio;
  - c. appartengano a gruppi societari diversi ovvero nel caso appartengano allo stesso gruppo societario, si riuniscano esclusivamente nel medesimo RTI;
  - d. una delle imprese associate nel RTI abbia un numero minimo di punti di prelievo inclusi nel proprio contratto di dispacciamento, alla data del 30 giugno 2023, pari a 50.000 e si impegni, in caso di aggiudicazione, a operare come utente del dispacciamento e del trasporto per tutte le altre imprese ivi riunite che operino come esercenti il STG di una data area; l'impresa in questione dovrà a sua volta dimostrare l'ottemperanza ai requisiti di

- puntualità di pagamento verso Terna e le imprese distributrici così come dovrà provare di non aver subito risoluzioni dei relativi contratti;
- e. rispettino individualmente i requisiti di cui ai precedenti paragrafi ad eccezione di quello relativo al numero minimo di clienti serviti alla data di cui al paragrafo 4.9 che potrà essere soddisfatto cumulativamente dai partecipanti al RTI purché questi abbiano servito individualmente, alla data del 30 giugno 2023, almeno 25.000 clienti quantificati con le medesime modalità di cui al predetto paragrafo 4.9.
- 4.11 La scelta di permettere ai membri di un RTI di rispettare cumulativamente la soglia minima di clienti serviti risponde all'esigenza di estendere la partecipazione anche a operatori di minori dimensioni, ancorché entro determinati limiti dimensionali, affinché possano competere per l'assegnazione di aree territoriali particolarmente consistenti quali quelle oggetto delle presenti aste (cfr. Tabelle 1 e 2) così da favorire un maggior grado di competitività nell'ambito delle procedure, fermo restando il rispetto, da parte di ciascuna impresa del RTI, delle ulteriori condizioni di ammissione, così da selezionare esercenti che abbiano dato prova di avere operato in maniera diligente e puntuale.
- 4.12 Ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, il RTI dovrà presentarsi nella forma di costituendo raggruppamento con l'impegno di costituirsi formalmente prima dell'assegnazione definitiva delle aree eventualmente aggiudicate, entro il medesimo termine per il versamento delle garanzie di cui al paragrafo 4.20, lettera b.
- 4.13 Il mandatario del RTI come identificato dalle parti ivi associate avrà la responsabilità verso Acquirente unico di presentare istanza di partecipazione e tutta la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di partecipazione delle imprese del raggruppamento. Il mandatario avrà parimenti il diritto, in via esclusiva, di formulare l'offerta congiunta per conto del raggruppamento in sede d'asta.
- 4.14 Ancora, ai fini dell'assegnazione definitiva del servizio, il mandatario dovrà presentare ad Acquirente unico la documentazione formale di costituzione del RTI con indicazione puntuale delle responsabilità di ciascuna impresa ai fini dell'erogazione del servizio nella/e area/e aggiudicata/e, specificando quale di queste assolve alla funzione di utente del dispacciamento e del trasporto e quale/i svolge l'attività di commercializzazione in qualità di esercente il STG che dovrà essere la sola interfaccia con il cliente finale. Nel caso di compresenza, nell'ambito della medesima area, di più imprese che erogano il servizio in qualità di esercenti, queste dovranno parimenti comunicare l'ambito territoriale di rispettiva

competenza che non potrà essere inferiore alla singola provincia. Ciò comporta, a titolo esemplificativo, che nell'ipotesi di aggiudicazione da parte di un RTI dell'area n. 13 (vedi Tabella 1), la qualifica di esercente il STG per i clienti domestici non vulnerabili potrà essere svolta solo da una impresa del raggruppamento. Di converso, in aree come la n. 2 (vedi Tabella 1) potranno esserci fino a un massimo di tre esercenti responsabili ciascuno di una provincia.

4.15 Per ultimo, sempre al fine di selezionare esercenti che si impegnino a erogare il servizio, per tutto il periodo di assegnazione, assicurando una corretta ed efficace gestione dei clienti acquisiti (di numero potenzialmente di gran lunga superiore rispetto alla base clienti preesistente), si intende assoggettare i partecipanti, all'obbligo di consegnare ad Acquirente unico, ai fini dell'assegnazione definitiva dell'area aggiudicata ed entro il termine di cui al paragrafo 4.20, lettera b, una dichiarazione di intenti (secondo un formato *standard* predisposto dall'Autorità) in cui l'operatore esponga sinteticamente, per ogni macro-processo ivi identificato<sup>10</sup>, la giustificazione della eventuale adeguatezza della struttura aziendale (in termini di dotazioni organizzative e informatiche) ovvero gli eventuali interventi di adeguamento che intende intraprendere (es. livelli di investimento e relative tempistiche)<sup>11</sup>. Nel caso di RTI la dichiarazione di intenti dovrà essere declinata con indicazione specifica di quali soggetti componenti il RTI si faranno carico degli specifici impegni e come intendono espletarli.

4.16 Si riporta di seguito un possibile modello tipo di dichiarazione di intenti.

<sup>10</sup> I macro-processi in questione sono i seguenti: servizio clienti, fatturazione, incassi e credito, gestione DSO/SII, gestione misure, energy & risk management.

<sup>11</sup> La dichiarazione di intenti dovrà in particolare fornire informazioni su eventuali interventi di adeguamento delle *dotazioni informatiche aziendali* in termini di: a) strumenti informatici a supporto del macro-processo; b) rapporti di collaborazione con partner/fornitori per l'utilizzo di sistemi informativi di proprietà di terzi; e delle *dotazioni organizzative aziendali* in termini di: a) struttura organizzativa e dimensionamento (*headcount*, FTE aggiuntive per unità operativa) dedicata a processi/attività di cui al macro-processo; b) rapporti di collaborazione con partner/fornitori per l'esternalizzazione di parte delle attività di cui al macro-processo (es. call centers, consulenti in front office); c) azioni di adeguamento/potenziamento delle competenze del personale (es. corsi di formazione).

**Macro-processo XXX**

1. Sono stati previsti interventi o adeguamenti rispetto le Dotazioni Organizzative aziendali (struttura organizzativa e dimensionamento (*headcount*), FTE aggiuntive per UO) dedicata a processi/attività di cui al macro-processo; rapporti di collaborazione con partner/fornitori per l'esternalizzazione di parte delle attività di cui al macro-processo (es. call centers, consulenti in front office); azioni di adeguamento/potenziamento delle competenze del personale (es. corsi di formazione)?

**Sì.** In questo caso, compilare in modo sintetico la seguente tabella:

Azione prevista	Livello di investimento previsto	Tempistiche di realizzazione previste	Società responsabile*
...			

**No.** In questo caso, indicare in modo sintetico le motivazioni:

---

---

---

2. Sono stati previsti interventi o adeguamenti rispetto le Dotazioni Informatiche aziendali? (strumenti informatici a supporto del macro-processo, rapporti di collaborazione con partner/fornitori per l'utilizzo di sistemi informativi di proprietà di terzi)?

**Sì.** In questo caso compilare in modo sintetico la seguente tabella:

Azione prevista	Livello di investimento previsto	Tempistiche di realizzazione previste	Società responsabile*
...			

**No.** In questo caso indicare in modo sintetico le motivazioni:

---

---

---

\*Campo da compilare solo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese

4.17 Inoltre, al fine di monitorare la corretta attuazione degli impegni presentati dagli esercenti il STG inclusi quelli riuniti in un RTI, sarà demandato loro di presentare, entro un mese dall'aggiudicazione del servizio, una relazione dal contenuto del tutto analogo a quello delle relazioni richieste agli esercenti l'omologo servizio destinato alle microimprese<sup>12</sup>, in cui espongano in maniera più dettagliata le risorse tecniche

<sup>12</sup> Cfr. determina 1 giugno 2022, 2/2022 DMRT.

e operative attuali e quelle di cui si doteranno nei mesi successivi all'assegnazione definitiva dei nuovi clienti, approfondendo quanto riportato nella dichiarazione di intenti. Nell'ambito di tale relazione, sarebbe altresì richiesto agli esercenti di riportare il valore di alcuni indicatori economico-finanziari (*gearing ratio*, PFN/EBITDA e DSCR)<sup>13</sup> ivi indicati sulla base di quanto risultante dai più recenti dati certificati disponibili e nel caso di aggiudicazione da parte di un RTI, tali indicatori dovranno essere esplicitati da ciascun componente il RTI.

- 4.18 La predetta relazione dovrebbe essere parimenti aggiornata su base semestrale solo ove siano intervenute modifiche sostanziali rispetto a quanto dichiarato nella prima relazione inviata per monitorare lo stato di avanzamento di eventuali interventi pianificati ma non ancora realizzati indicati nella prima relazione di avvio delle attività nonché per comunicare eventuali variazioni degli indicatori economico-finanziari e le motivazioni sottostanti. Le relazioni in questione dovranno essere altresì comprensive di un'autocertificazione, resa da parte degli esercenti, in merito al mantenimento degli impegni precedentemente assunti.
- 4.19 Il mancato rispetto degli impegni assunti dagli esercenti in sede di aggiudicazione costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento da parte dell'Autorità che può comportare decadenza dall'incarico da parte del soggetto interessato.
- 4.20 Infine, si intende confermare l'obbligo in capo ai futuri esercenti, previsto dalla deliberazione 208/2022/R/eel, di rispettare i requisiti<sup>14</sup> illustrati sopra per tutto il periodo di assegnazione del servizio nonché le cause di decadenza dall'incarico ivi previste in caso di accertato e perdurante inadempimento a tali requisiti<sup>15</sup>.

## **B2      GARANZIE RICHIESTE AI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSALE**

- 4.21 In relazione alle garanzie richieste ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e alla successiva aggiudicazione del servizio, l'Autorità intende replicare quanto già disposto a riguardo dalla deliberazione 208/2022/R/eel. A tal

<sup>13</sup> Gli indicatori di bilancio sarebbero i seguenti: 1. *gearing ratio*: indica il Rapporto di Indebitamento attraverso il quale viene misurata l'incidenza del capitale di prestito sul patrimonio di un'impresa. Tale indicatore è formulato dal rapporto tra le varie componenti del debito societario ed i mezzi propri; 2. PFN/EBITDA: confronta la Posizione Finanziaria Netta con il Margine Operativo Lordo, ed esprime gli anni in cui potenzialmente un'impresa è in grado di rimborsare i propri debiti; 3. DSCR: il Debt Service Coverage Ratio rappresenta l'ammontare necessario a pagare gli interessi e le rate capitale dei finanziamenti alle imprese.

<sup>14</sup> Resta inteso che in esito all'assegnazione del servizio il requisito di cui al paragrafo 4.9 non dovrà essere rispettato dall'esercente dal momento che assume rilievo ai soli fini dell'assegnazione del servizio a tutele gradualità.

<sup>15</sup> Cfr. art. 9 dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel.

fine si intende confermare l'obbligo a carico dei partecipanti di costituire una garanzia bancaria i cui importi sarebbero così modulati:

- a. 75.000 euro, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta che sarebbe tuttavia restituita ai partecipanti al termine della procedura di gara;
- b. 2 milioni 500 mila euro oppure 2 milioni di euro qualora si opti rispettivamente per la configurazione di aree di cui alla Tabella 1 ovvero a quella di cui alla Tabella 2, per ogni area territoriale assegnata, a tutela di un eventuale mancato assolvimento del servizio o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste.

4.22 L'importo *sub a.* sarebbe escusso per una quota parte pari a 50.000 euro in caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione (riportati ai precedenti paragrafi) mentre per la sua totalità nel caso di mancato versamento della garanzia *sub b.*

4.23 La garanzia *sub b.* sarebbe escussa nel caso di erogazione del STG in difformità a quanto stabilito dalla relativa regolazione. Peraltro, in caso di decadenza dall'incarico, si intende altresì confermare il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di penale, a carico dell'esercente, calcolato come il prodotto tra il numero di punti di prelievo dell'area al momento del subentro da parte del nuovo operatore e la differenza, in valore assoluto, tra il prezzo di aggiudicazione dell'area in cui sia decaduto l'esercente e il prezzo offerto dall'operatore che gli subentra nell'area interessata.

*Q13. Si condividono i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?*

*Q14. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?*

*Q15. Si concorda con l'orientamento di ammettere alle procedure concorsuali anche i RTI purché le imprese associate rispettino i requisiti minimi prospettati? Se no, per quali motivi?*

*Q16. Si concorda con l'orientamento di assoggettare i partecipanti all'obbligo di presentare una dichiarazione di intenti per dimostrare l'adeguatezza aziendale e gli eventuali interventi funzionali alla corretta erogazione del servizio? Se no per quale motivo?*

- Q17. *Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti all'obbligo di indicare nella relazione anche degli indicatori economico-finanziari? Per quali motivi?*
- Q18. *Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.*
- Q19. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?*

### **B3 INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

- 4.24 L'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili informazioni analoghe a quelle già fornite ai partecipanti alle precedenti procedure concorsuali per l'assegnazione dell'omologo servizio rivolto alle microimprese<sup>16</sup>, aggiornate a una data quanto più prossima rispetto a quella di svolgimento delle gare, riferite alle caratteristiche (dimensionali, di consumo e di morosità) dei punti di prelievo e con dettaglio provinciale.
- 4.25 Si ritiene infatti che tale *set* informativo abbia finora contemperato adeguatamente le esigenze cognitive dei partecipanti alle procedure concorsuali, funzionali alla formulazione delle offerte in sede d'asta con gli oneri amministrativi legati alla raccolta e gestione di una mole significativa di dati, una buona parte dei quali nella disponibilità esclusiva degli esercenti la maggior tutela uscenti.
- 4.26 In dettaglio, con riferimento alla composizione e alle caratteristiche dei punti di prelievo oggetto di assegnazione, saranno messe a disposizione, informazioni del tutto analoghe a quelle previste dall'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel, distinte tra clienti residenti e non residenti e con un dettaglio relativo alle classi di potenza contrattualmente impegnata più aderenti a quelle che connotano la platea di clienti domestici<sup>17</sup>.
- 4.27 Le predette informazioni saranno affiancate da quelle oggetto della determina del 9 marzo 2023, con cui è stato già istituito l'obbligo, in capo agli esercenti la maggior tutela, di trasmettere entro il 15 giugno 2023 i dati, nella loro titolarità, con dettaglio

<sup>16</sup> Cfr. art. 4 dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel.

<sup>17</sup> Le classi di potenza contrattualmente impegnata sarebbero distinte secondo i seguenti *cluster*: (i)  $\leq 1,5\text{W}$ ; (ii)  $1,5\text{ kW} < P \leq 3\text{ kW}$ ; (iii)  $3\text{ kW} < P \leq 4,5\text{ kW}$ ; (iv)  $4,5\text{ kW} < P \leq 6\text{ kW}$ ; v)  $P > 6\text{ kW}$ .

geografico provinciale, riferiti ai clienti finali domestici relativi (i) al livello di morosità dei clienti (*unpaid ratio* a 3, 6, 12 e 24 mesi, nonché le richieste di sospensione negli ultimi 24 mesi), (ii) alle modalità di pagamento degli stessi e (iii) alle modalità di recapito della bolletta.

- 4.28 Inoltre, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti riforniti in maggior tutela, ubicati nelle zone del centro Italia colpite da eventi sismici tra il 2016 e il 2017<sup>18</sup>, si intende fornire ai partecipanti alle procedure concorsuali, oltre all'informazione sul relativo numero e volume annuo anche quella afferente alla durata media del periodo di rateizzazione e all'importo medio delle bollette oggetto di rateizzazione.
- 4.29 In merito alle informazioni di cui ai precedenti paragrafi 4.27 e 4.28, occorre precisare che, poiché la relativa raccolta dati è stata aperta in un momento in cui il quadro normativo allora vigente stabiliva la cessazione contestuale del servizio di maggior tutela per tutti i clienti domestici (inclusi i vulnerabili), tali informazioni così come quelle relative ai prelievi fraudolenti rilevati presso i punti nella titolarità del cliente saranno acquisite dagli esercenti la maggior tutela e messe a disposizione dei partecipante all'asta, indistintamente per tutti i clienti domestici.
- 4.30 In merito alle tempistiche di messa a disposizione delle predette informazioni ai partecipanti alle gare, si intende confermare la previsione in capo ad Acquirente unico, di renderle disponibili, secondo le modalità definite dall'Autorità, circa due mesi prima dello svolgimento delle stesse, ritendendosi tale lasso di tempo congruo per le analisi che gli operatori dovranno effettuare ai fini della formulazione delle proprie offerte economiche.
- 4.31 Per ultimo, l'Autorità ha intenzione di confermare l'obbligo in capo agli attuali esercenti il servizio di maggior tutela di trasferire, agli aggiudicatari del STG per i clienti domestici non vulnerabili, prima dell'attivazione del servizio, l'informazione puntuale, per punto di prelievo, in merito alla modalità di pagamento nonché alla tipologia di recapito della bolletta (in formato cartaceo ovvero dematerializzato) scelta da ciascun cliente acquisito dall'esercente. Il trasferimento di tale *set* informativo consente infatti ai nuovi esercenti il STG di offrire ai clienti un servizio migliore, in quanto, conoscendo preventivamente alcune delle preferenze già espresse in merito alla gestione del rapporto contrattuale (come ad esempio sul tipo di bolletta che si intende ricevere), potrebbero fornire ai clienti comunicazioni mirate (trasmesse anche con mezzi digitali per chi prediliga tali canali) sulle modalità o gli eventuali dati da trasferire per ottenere una gestione

<sup>18</sup> Si tratta delle utenze ubicate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2bis* al decreto-legge 189/16.

della fornitura in continuità con quella scelta fino a quel momento così da rendere quanto più agevole il passaggio dal fornitore uscente all'entrante e contestualmente limitare i disservizi per il cliente.

*Q20. Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pre-gara? Motivare la risposta.*

**B4 AREE TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL STG PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI**

- 4.32 Il STG per i clienti domestici non vulnerabili sarà assegnato a ciascun esercente distintamente per aree territoriali identificate dall'Autorità. Tali aree sono qui individuate sulla base del numero totale di punti di prelievo riforniti in maggior tutela a febbraio 2023, associati a clienti che non sono stati identificati come vulnerabili sulla base delle informazioni nella disponibilità del SII, pari a poco più di 5 milioni e mezzo.
- 4.33 Resta inteso che il numero di clienti finali che saranno effettivamente interessati dalle procedure concorsuali così come la loro distribuzione territoriale potrebbe essere diversa, sia per effetto di una più puntuale identificazione, da parte del SII, del numero e dell'ubicazione dei clienti vulnerabili sia per le fisiologiche uscite dal servizio di maggior tutela. Quanto al livello di morosità ipotizzato e associato alle aree di seguito prefigurate, anche questo potrebbe subire delle variazioni. Tuttavia, i partecipanti alle procedure concorsuali riceveranno informazioni quanto più possibile aggiornate rispetto a quelle in questa sede utilizzate e, ancorché queste si riferiscano indistintamente a tutti i clienti domestici, non si hanno attualmente evidenze che facciano presumere un diverso livello di morosità media tra clienti vulnerabili e non vulnerabili.
- 4.34 Con riferimento alla composizione delle aree territoriali in questa sede prefigurate, sono stati seguiti criteri identificativi simili a quelli adottati per le precedenti procedure concorsuali, finalizzati ad individuare aree quanto più possibile omogenee tra loro, in termini dimensionali e di morosità media<sup>19</sup> dei punti ivi ubicati, seppure con il vincolo (adottato in precedenza) di aggregare nella medesima area zone geografiche caratterizzate da livelli di morosità relativa meno distanti tra

<sup>19</sup> L'indicatore di morosità è determinato sulla base della raccolta dati finalizzata all'aggiornamento delle componenti di commercializzazione, effettuata nel secondo semestre 2022 presso un campione rappresentativo di esercenti, del valore degli *unpaid ratio* a 24 mesi rilevati su base regionale associati ai clienti domestici riforniti nel servizio di maggior tutela.

di loro. Ciò al fine di promuovere la partecipazione alle gare anche in aree in cui siano presenti regioni/province connotate da un maggiore profilo di rischiosità del servizio in considerazione del livello di morosità riscontrato.

- 4.35 I predetti criteri proprio per gli obiettivi perseguiti appaiono peraltro in linea con quanto disposto al riguardo dallo schema di decreto del MASE (cfr. art. 2, comma 1, lettera a)).
- 4.36 Ai fini di quanto sopra, sono state segregate le regioni (a eccezione di quelle di minori dimensioni per numero di POD) in *cluster* di province, le quali sono state a loro volta accoppiate ad altri raggruppamenti di province appartenenti a regioni distinte ovvero a intere regioni (di piccola dimensione) diverse da quelle di appartenenza ma, nella maggior parte dei casi, contigue geograficamente<sup>20</sup>.
- 4.37 La scelta di preservare il più possibile, come fatto per le aree dell'omologo servizio destinato alle microimprese, la prossimità geografica dei gruppi di province/regioni raggruppate nella medesima area risponde all'obiettivo di permettere agli operatori che già dispongono di strutture territoriali in certe zone del Paese ovvero che intendono circoscrivere la propria presenza in determinati territori, di consolidare la propria presenza in aree non troppo distanti da quelle in cui operano normalmente, sfruttando eventualmente le proprie economie di scala. Simile aspetto, che era già rilevante per le microimprese, appare ancor più significativo per i clienti domestici per i quali la presenza sul territorio di strutture dedicate alla gestione del cliente (es. rete di negozi, gestione territoriale del credito, ecc.) potrebbe essere importante.
- 4.38 Peraltro, l'accorpamento, nell'ambito della medesima area, di gruppi di province appartenenti a regioni diverse consente di identificare aree in cui vi sia una compresenza di più esercenti la maggior tutela così da mitigare, per quanto possibile, il vantaggio informativo di cui questi godrebbero nel caso in cui vi fosse una perfetta sovrapposizione tra le aree del STG e quelle servite dagli attuali esercenti la maggior tutela.
- 4.39 Per ultimo, con riferimento alla consistenza numerica delle aree territoriali, in considerazione della estrema numerosità dei clienti messi all'asta, l'Autorità

<sup>20</sup> In alcuni casi residuali, come per esempio, per l'area n. 8 della configurazione A è stato scelto di includere nella stessa area due province delle Marche e tre del Veneto che risultano contigue geograficamente alle prime, con l'obiettivo di ridurre la variabilità nel tasso di morosità associato alle varie aree. Nei casi in cui non è stato mantenuto un vincolo stretto di contiguità geografica, per le ragioni di cui sopra, sono stati comunque ricompresi nella medesima area un gruppo di province confinanti tra di loro sostanzialmente della medesima dimensione, in termini di numero di POD, rispetto alla/e provincia/e non contigua/e della stessa area.

intende valutare due configurazioni alternative A e B costituite da aree identificate, in entrambi gli scenari, secondo i medesimi criteri illustrati ai precedenti paragrafi ma connotate da un diverso numero di punti di prelievo ivi inclusi.

- 4.40 In particolare, la configurazione A presenta un totale di 19 aree caratterizzate in media da un numero di punti di prelievo pari a circa 300 mila che varia da un numero minimo di punti di prelievo pari a 261.863 (area n. 12) e un massimo di 357.761 (area n. 13). Il numero più contenuto di aree della predetta configurazione, rispetto a quello della successiva configurazione B, potrebbe avere il vantaggio di stimolare una maggiore concorrenza tra partecipanti a condizione che il numero di aree che gli operatori vogliono/possono contendersi sia superiore a quello totale definito nella configurazione, ciò in quanto limiterebbe comportamenti collusivi tra i partecipanti. Per contro, la dimensione di tali aree potrebbe risultare eccessiva rispetto alla dimensione di alcuni dei potenziali partecipanti alle aste e quindi avere l'effetto opposto di disincentivare le offerte di venditori di minori dimensioni ovvero di limitarle a un numero più circoscritto di aree.
- 4.41 La configurazione B presenta invece un maggior numero di aree territoriali pari a 26 ma con una dimensione media più contenuta (una media di POD pari a circa 219 mila) che varia da un minimo di 169.679 POD (area n. 18) a un massimo di 357.761 POD (area n. 16)<sup>21</sup>. Il vantaggio di questa seconda configurazione sarebbe quello di favorire, per quanto possibile, la partecipazione alle aste di operatori con caratteristiche dimensionali diverse affinché possano concorrere per tutte le aree territoriali. Per contro, il significativo numero di aree messe all'asta qualora si rivelasse ben superiore rispetto a quello dei partecipanti potrebbe ridurre il grado di competizione tra operatori, favorendo, nella peggiore delle ipotesi, condotte collusive di spartizione delle aree.
- 4.42 Le Tabelle 1 e 2 che seguono riportano le prospettate aree territoriali corrispondenti alle configurazioni A e B.

<sup>21</sup> Nella definizione delle aree si è proceduto a non adottare configurazioni più piccole rispetto al territorio comunale, pertanto in entrambe le configurazioni A e B il valore massimo è rappresentato dal Comune di Roma.

Tabella 1: Aree territoriali configurazione A

N	Area	Province	POD Area	Volumi Area (kWh)	Unpaid Area	% POD	% Volumi
1	Nord1	Cuneo, Imperia, Milano città, Torino città	314.654	537.283.584	0,37%	5,5%	4,8%
2	Nord2	Bergamo, Brescia, Sondrio	276.425	508.738.848	0,25%	4,9%	4,5%
3	Nord3	Aosta, Biella, Como, Lecco, Monza-Brianza, Novara, Varese, Verbania, Vercelli	325.306	615.096.576	0,31%	5,7%	5,5%
4	Nord4	Alessandria, Asti, Genova, La-Spezia, Pavia, Piacenza, Savona	317.033	528.958.336	0,39%	5,6%	4,7%
5	Nord5	Belluno, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Trento, Trieste, Udine	301.091	554.951.296	0,28%	5,3%	5,0%
6	Nord6	Lodi, Milano provincia, Torino provincia	294.550	557.890.368	0,35%	5,2%	5,0%
7	Nord7	Bologna, Modena, Verona, Vicenza	303.788	607.647.104	0,18%	5,3%	5,4%
8	Nord8	Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Treviso, Venezia	337.804	751.441.984	0,44%	5,9%	6,7%
9	Nord9	Arezzo, Cremona, Firenze, Mantova, Pistoia, Prato, Reggio-Emilia	278.788	620.088.832	0,28%	4,9%	5,5%
10	Centro1	Campobasso, Caserta, Chieti, Grosseto, Isernia, Livorno, Pisa, Siena	270.807	532.146.816	0,65%	4,8%	4,8%
11	Centro2	Ascoli-Piceno, Fermo, Ferrara, Forli-Cesena, Macerata, Ravenna, Rimini, Rovigo, Teramo	262.392	519.828.448	0,61%	4,6%	4,6%
12	Centro3	L'Aquila, Lucca, Massa-Carrara, Parma, Perugia, Pescara, Rieti, Terni, Viterbo	261.863	464.101.376	0,53%	4,6%	4,1%
13	Centro4 (RM-città)	Roma città	357.761	741.055.296	0,97%	6,3%	6,6%
14	Sud1	Cagliari, Matera, Napoli città, Potenza, Salerno, Sassari	297.239	628.275.840	0,74%	5,2%	5,6%
15	Sud2	Avellino, Benevento, Napoli provincia, Nuoro, Oristano, Sassari	313.156	702.271.552	0,86%	5,5%	6,3%
16	Sud3	Barletta-Andria-Trani, Foggia, Frosinone, Latina, Rieti	326.578	635.060.160	0,58%	5,7%	5,7%
17	Sud4	Bari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Taranto	280.887	548.386.112	0,62%	4,9%	4,9%
18	Sud5	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Taranto, Sud5	293.432	567.404.928	0,64%	5,1%	5,1%
19	Sud6	Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani	284.438	577.445.696	0,73%	5,0%	5,2%
<b>TOTALE</b>			<b>5.697.992</b>	<b>11.198.073.152</b>			



Grafico 1: Aree territoriali configurazione A

Tabella 2: Aree territoriali configurazione B

N	Area	Province	POD Area	Volumi Area (kWh)	Unpaid Area	% POD	%Volumi
1	Nord1	Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli	218.315	390.339.520	0,31%	3,8%	3,5%
2	Nord2	Parma, Piacenza, Torino provincia	185.180	337.734.080	0,40%	3,2%	3,0%
3	Nord3	Como, Torino città, Varese	195.211	372.574.464	0,34%	3,4%	3,3%
4	Nord4	Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona	195.411	317.585.760	0,32%	3,4%	2,8%
5	Nord5	Brescia, Milano città	266.948	542.638.720	0,25%	4,7%	4,8%
6	Nord6	Cremona, Genova, La-Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara	231.372	415.978.080	0,36%	4,1%	3,7%
7	Nord7	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia	202.234	360.617.760	0,43%	3,5%	3,2%
8	Nord8	Bergamo, Sondrio, Udine	213.477	364.327.424	0,29%	3,7%	3,3%
9	Nord9	Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste	186.107	411.977.728	0,24%	3,3%	3,7%
10	Nord10	Bolzano, Trento, Vicenza	225.758	434.342.272	0,19%	4,0%	3,9%
11	Nord11	Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona	202.793	441.863.872	0,20%	3,6%	3,9%
12	Nord12	Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia	253.957	546.125.376	0,53%	4,5%	4,9%
13	Centro1	Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo	222.015	426.063.360	0,61%	3,9%	3,8%
14	Centro2	Firenze, Rieti	239.586	497.023.040	0,50%	4,2%	4,4%
15	Centro3	Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo	215.485	447.558.080	0,75%	3,8%	4,0%
16	Centro4 (RM-città)	Roma città	357.761	741.055.296	0,97%	6,3%	6,6%
17	Sud1	Napoli provincia, Nuoro, Sassari	235.121	556.318.912	0,81%	4,1%	5,0%
18	Sud2	Cagliari, Napoli città, Oristano, Sassari	169.679	409.526.976	0,62%	3,0%	3,7%
19	Sud3	Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena	236.478	452.276.576	0,54%	4,2%	4,0%
20	Sud4	Chieti, Forlì-Cesena, L'Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo	230.851	404.337.376	0,54%	4,1%	3,6%
21	Sud5	Bari, Frosinone, Latina	202.264	419.843.392	0,53%	3,5%	3,7%
22	Sud6	Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto	214.440	380.366.752	0,70%	3,8%	3,4%
23	Sud7	Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia	200.050	338.261.472	0,63%	3,5%	3,0%
24	Sud8	Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia	195.061	337.535.392	0,65%	3,4%	3,0%
25	Sud9	Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa	222.661	463.125.088	0,73%	3,9%	4,1%
26	Sud10	Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani	179.777	388.676.288	0,73%	3,2%	3,5%
<b>TOTALE</b>			<b>5.697.992</b>	<b>11.198.073.056</b>			



Grafico 2: Aree territoriali configurazione B

Q21. Quale delle due configurazioni proposte tra A e B si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione.

## **B5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER LA SELEZIONE DEGLI ESERCENTI**

- 4.43 Come già anticipato nell'introduzione, l'Autorità intende definire le regole di aggiudicazione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili in modo tale da favorire esiti di gara quanto più possibile concorrenziali, a beneficio del prezzo pagato dai clienti finali.
- 4.44 A tal fine la scelta del modello d'asta deve avvenire in maniera bilanciata anche rispetto alle condizioni strutturali del mercato, sia lato domanda che lato offerta. Nel caso di assegnazione del servizio a tutele gradualì per le microimprese l'Autorità ha ritenuto di adottare un modello di asta *multiround* che ha permesso lo sviluppo di una efficiente competizione per l'allocazione di una molteplicità di aree, con valori relativi differenti per i diversi partecipanti e ha al contempo consentito l'acquisizione progressiva di informazioni utili alla formulazione dell'offerta economica durante il processo di gara (c.d. *price discovery*), garantendo così maggiore trasparenza a beneficio dei partecipanti, specie quelli di minori dimensioni (presumibilmente quelli meno informati sulle condizioni di costo delle diverse aree). In sede di assegnazione del servizio a tutele gradualì per le microimprese i predetti vantaggi di simile modello d'asta sono stati considerati superiori rispetto alle potenziali debolezze connesse a possibili comportamenti collusivi che un'interazione ripetuta potrebbe generare.
- 4.45 Al contrario, il contesto entro cui si svolgeranno le prossime procedure concorsuali è caratterizzato da un numero di clienti messi all'asta più che triplo rispetto al passato e da un conseguente rischio di scarsa concorrenzialità delle aste; ciò induce pertanto a preferire un cambiamento del modello d'asta nei termini di seguito esposti.
- 4.46 A riguardo occorre infatti ribadire che la dimensione, in termini di punti di prelievo, delle aree territoriali (mediamente di circa 148 mila POD ciascuna) oggetto delle precedenti aste per le microimprese, rapportata alla dimensione minima degli operatori ammessi<sup>22</sup>, ha permesso che in tutte le aree vi fosse una pluralità di offerenti in grado di acquisirle con la conseguente aggiudicazione delle stesse a prezzi vantaggiosi per i clienti finali.

<sup>22</sup> Si ricorda che in base ai requisiti di ammissione, tutti i partecipanti dovevano avere un portafoglio clienti di almeno 100 mila clienti serviti.

- 4.47 Simile condizione potrebbe tuttavia non valere nelle aste per i clienti domestici non vulnerabili, atteso che, in ragione della numerosità dei punti di prelievo coinvolti che si riflette in aree (di cui alle Tabelle 1 e 2) di dimensione maggiore rispetto alle precedenti aste, alcuni dei potenziali partecipanti alle gare potrebbero avere difficoltà ad adeguare la propria struttura aziendale per servire così tanti clienti, tanto più, in caso di aggiudicazione di più aree, con il conseguente rischio di un minore grado di partecipazione e/o concorrenza nell'asta. A fronte di un tale rischio di limitata concorrenzialità si ritiene quindi opportuno scegliere un modello d'asta meno esposto a comportamenti di collusione tacita tra partecipanti rispetto all'asta iterativa ascendente *multiround* utilizzata nelle precedenti gare. Tale modello essendo infatti caratterizzato da un rilevante grado di trasparenza sulle valutazioni di ciascun concorrente rispetto al valore attribuito all'area per cui si compete nei vari turni di gara potrebbe favorire il coordinamento tra i partecipanti con ricadute negative sugli esiti dell'asta.
- 4.48 In aggiunta a quanto in discorso, si deve parimenti osservare che, sempre in ragione della numerosità dei clienti coinvolti che si riverbera in un numero di aree territoriali sensibilmente maggiore rispetto a quelle delle aste per le microimprese, qualora si adottasse il precedente modello di asta iterativa ascendente *multiround*, si rischierebbe di prolungare eccessivamente la durata dell'asta dal momento che, per raggiungere i prezzi minimi che i partecipanti sono effettivamente disposti a pagare per le varie aree, occorrerebbe un numero di turni molto più elevato rispetto a quello delle precedenti aste. Ciò in quanto, come accaduto per le aste del 2022, è verosimile ipotizzare che, anche in questo caso, gli operatori tendano a rivelare le proprie reali valutazioni circa il valore delle aree in cui competono sul finire dell'asta, in prossimità dei turni conclusivi così da spiazzare gli altri partecipanti. Peraltro, una durata prolungata dell'asta potrebbe favorire ulteriormente eventuali comportamenti collusivi.
- 4.49 A fronte di quanto sopra, l'Autorità intende ricorrere a un'asta a turno unico, in busta chiusa (*sealed bid*), simultanea per tutte le aree territoriali.
- 4.50 Il prospettato modello d'asta a turno unico ancorché non permetta il *price discovery*, che potrebbe essere d'ausilio ai cd. "operatori nuovi entranti" per ridurre il potenziale vantaggio informativo di alcuni partecipanti (tipicamente gli esercenti la maggior tutela che già dispongono di informazioni puntuali sui punti di prelievo delle aree che attualmente riforniscono), avrebbe tuttavia i seguenti vantaggi che lo rendono preferibile nelle presenti circostanze.
- 4.51 In primo luogo, si limiterebbe il rischio di fenomeni di collusione tacita tra i partecipanti, dal momento che, tale modello d'asta non permette agli operatori di

avere informazioni circa il comportamento degli altri concorrenti e quindi di scambiarsi segnali (*signalling*) nel corso dell'asta come potrebbe invece avvenire nell'asta *multiround*, tanto più, in un contesto di potenziale minore concorrenzialità come quello che potrebbe caratterizzare le prossime procedure concorsuali. Inoltre, il modello in questione permetterebbe di superare le criticità, rappresentate al paragrafo 4.48, legate all'eccessivo protrarsi della durata dell'asta che, in questo caso, si concluderebbe dopo un solo turno.

- 4.52 Nell'ambito dell'asta qui prospettata, ogni partecipante sarà tenuto a formulare la propria offerta (espressa in euro/POD/anno) per ciascuna area in cui intende competere indicando parimenti il numero massimo di aree che è disposto a servire in caso di aggiudicazione.
- 4.53 L'obbligo di indicare il numero massimo di aree che si intende servire in caso di assegnazione è funzionale a evitare il potenziale rischio a cui potrebbero esporsi i partecipanti di risultare aggiudicatari di più aree di quelle che avrebbero voluto, qualora scegliessero di offrire in più aree di quelle che intendono aggiudicarsi sperando di vincerne almeno il numero desiderato.
- 4.54 Inoltre, in continuità con le precedenti procedure concorsuali relative alle piccole e microimprese, si intende prevedere l'applicazione di un tetto massimo (*cap*) al prezzo ammesso in sede di gara, definito dall'Autorità prima dell'asta ma non rivelato preventivamente ai partecipanti.
- 4.55 Ancora, sempre alla stregua di quanto fatto in passato e in attuazione di quanto previsto dallo schema di decreto del MASE (art. 2, comma 1, lettera b)), si intende confermare il limite massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante pari al 35% del numero totale di aree di assegnazione così da favorire esiti di gara pluralistici.
- 4.56 Le aree da assegnare al singolo partecipante, nel rispetto del predetto limite e del numero massimo di aree indicate dall'operatore in sede di formulazione dell'offerta, sarebbero identificate da Acquirente unico sulla base dei prezzi offerti dai singoli partecipanti che minimizzano il prezzo complessivo di erogazione del servizio (parametro  $\gamma$ ).
- 4.57 Qualora per due o più operatori vi siano delle combinazioni di aree potenzialmente assegnabili che diano il medesimo risultato in termini di prezzo minimo di erogazione del servizio, ai fini dell'attribuzione delle aree ai partecipanti interessati si ricorrerebbe al sorteggio con modalità telematica.
- 4.58 Per ultimo, nel caso in cui al termine dell'asta sopra descritta (di seguito: asta madre) una o più aree rimangano non aggiudicate, si ricorrerebbe a un'asta di

riparazione anch'essa a turno unico, in busta chiusa, con aggiudicazione dell'area al prezzo più basso, aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali, nell'ambito della quale non troverebbe applicazione il limite massimo al numero di aree aggiudicabili dal singolo partecipante così da limitare il rischio che una o più aree continuino a rimanere non assegnate. A differenza di quanto fatto per le precedenti aste, non si intende invece innalzare, in questa sede, il livello del *cap* al prezzo massimo ammesso. Ciò in quanto, a fronte del rischio concreto di una limitata concorrenzialità delle prossime aste rispetto a quelle passate, alcuni operatori, presumendo che per alcune aree l'asta madre vada deserta, potrebbero essere incentivati ad offrire per alcune di queste solamente nell'ambito dell'asta di riparazione dove potrebbero acquisirle a un prezzo potenzialmente più alto qualora in quella sede il *cap* fosse fissato a un valore più alto.

- 4.59 Nell'ipotesi in cui la gara vada deserta anche in esito all'asta di riparazione, si ricorrerebbe alla soluzione prospettata al paragrafo 3.23.
- 4.60 Per ultimo si evidenzia che i potenziali benefici associati al meccanismo d'asta in questa sede prospettato presuppongono un'adeguata partecipazione alle procedure concorsuali e una conseguente competizione tra operatori che vi prenderanno parte, in assenza delle quali tali benefici non possono materializzarsi. Corre quindi l'obbligo di rimarcare fin d'ora che il prospettato modello d'asta non può risolvere in via definitiva la principale criticità che potrebbe caratterizzare le prossime procedure concorsuali, ossia, la scarsità di offerte rispetto alla totalità dei punti messi all'asta che potrebbe condurre alla mancata aggiudicazione di una o più aree territoriali e/o, in generale, all'aggiudicazione delle stesse a un prezzo più alto, atteso che, in assenza di effettiva concorrenza, mancherebbe l'incentivo degli operatori a ridurre i prezzi quanto più possibile a discapito di quanto pagato dai clienti finali.

- |  |
|--|
| <p><i>Q22. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.</i></p> <p><i>Q23. Si condivide l'ipotesi di fare esprimere a ciascun partecipante il numero massimo di aree che si impegna a servire? Per quali motivi?</i></p> <p><i>Q24. Si condivide la soluzione prospettata per l'identificazione delle aree da attribuire ai partecipanti? Per quali motivi?</i></p> <p><i>Q25. Si condivide l'orientamento di non innalzare il cap al prezzo massimo in sede d'asta di riparazione? Per quali motivi?</i></p> |
|--|

*Q26. Rispetto al rischio di scarsità di offerenti alle prossime aste, quali misure di mitigazione potrebbero essere adottate? Motivare la risposta.*

**B6 DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE**

- 4.61 Con riferimento al primo periodo di assegnazione del servizio, in ossequio a quanto disposto dallo schema di decreto del MASE che prevede, a partire dal 1° aprile 2027 che il STG assolva alla sola funzione di servizio di ultima istanza per tutti i clienti di piccola dimensione, inclusi i domestici non vulnerabili (art. 3, comma 1), l'Autorità intende fissare una durata pari a tre anni.
- 4.62 Simile arco temporale, consentirebbe infatti agli esercenti di coprire i costi associati all'erogazione di un servizio a carattere temporaneo e al contempo darebbe loro un congruo lasso di tempo per cercare di contrattualizzare nel mercato libero i clienti finali riforniti nel STG, fermo restando che, alla fine del primo periodo di assegnazione di detto servizio i clienti finali ancora ivi riforniti sarebbero comunque contrattualizzati nel libero mercato dai rispettivi esercenti per silenzio assenso (art. 2, comma 4 del schema di decreto del MASE).
- 4.63 La durata del periodo di assegnazione, al pari degli altri aspetti della disciplina del predetto servizio sarà rivalutata in occasione delle prossime procedure concorsuali anche sulla base delle esperienze concretamente maturate in esito alle gare.

*Q27. Si concorda con la durata del periodo di assegnazione? Se no, per quali motivi?*

## 5 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 5.1 Ai sensi del combinato disposto del decreto-legge 152/21 e dello schema di decreto del MASE, le procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili dovranno concludersi entro il 10 gennaio 2024.
- 5.2 A tal fine, l'Autorità intende concludere il procedimento entro cui si inquadra il presente documento di consultazione entro l'estate 2023 così da permettere lo svolgimento delle aste orientativamente nel quarto trimestre del 2023 in modo da lasciare ai partecipanti alle procedure concorsuali un congruo lasso di tempo, di circa due mesi, per l'analisi delle informazioni pre-gara prima della formulazione delle proprie offerte.
- 5.3 In esito all'identificazione degli esercenti mediante asta sarebbero poi necessari almeno tre mesi per l'esecuzione di tutte le attività strumentali a permettere l'operatività dei nuovi esercenti, tra cui, a titolo esemplificativo, il trasferimento agli esercenti delle anagrafiche dei punti di prelievo da parte del SII, la comunicazione ai medesimi dell'ammontare delle garanzie richieste dai gestori di rete, il trasferimento dagli esercenti la maggior tutela uscenti agli esercenti il STG entranti di informazioni puntuali sui singoli clienti (ossia, su modalità di pagamento e di invio del documento di fatturazione scelta dal cliente). Conseguentemente, l'attivazione del STG potrebbe avere luogo a partire dal 1° aprile 2024.
- 5.4 A partire dalla medesima data e fino a completamento del percorso di gradualità sancito dallo schema di decreto del MASE e ricordato nell'introduzione, i clienti vulnerabili continuerebbero a essere riforniti nel servizio di maggior tutela.

*Q28. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Motivare la risposta.*

*Q29. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.*